

## **Relazione circa l'analisi comparativa della raccolta dei regolamenti dei Consigli giudiziari**

### **1. Premessa**

Il D.Lgs. n. 25 del 27 gennaio 2006, in attuazione della delega dettata dall'art. 1, comma 1, lett. c), L. 25 luglio 2005 n. 150, disciplina la composizione, le competenze e la durata in carica dei Consigli giudiziari ed istituisce il Consiglio direttivo della Corte di cassazione.

L'art. 15 del menzionato assegna ai Consigli giudiziari le seguenti competenze:

- formulazione dei pareri sulle tabelle degli uffici giudicanti e sulle tabelle infradistrettuali, nonché sui criteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti, di cui all'art. 7-ter, commi 1 e 2, R.D. n. 12/1941, proposti dai capi degli uffici giudiziari, verificando il rispetto dei criteri generali direttamente indicati dal citato R.D. n. 12 del 1941 e dalla legge delega sulla norma dell'Ordinamento giudiziario (L. n. 150/2005);

- formulazione dei pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati ai sensi dell'art. 11, D.Lgs. n. 160/2006;

- esercizio della vigilanza sull'andamento degli uffici giudiziari del distretto; nell'espletamento di tale funzione, il Consiglio giudiziario segnala direttamente al Ministero della Giustizia il rilevamento di eventuali disfunzioni;

- formulazione di pareri e proposte sull'organizzazione e il funzionamento degli uffici del giudice di pace del distretto;

- formulazione di pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, in ordine alla adozione, da parte del medesimo Consiglio superiore, dei provvedimenti inerenti a collocamenti a riposo, dimissioni, decadenze dall'impiego, concessioni di titoli onorifici e riammissioni in magistratura dei magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto o già in servizio presso tali uffici al momento della cessazione dal servizio medesimo;

- formulazione di pareri, su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, su materie attinenti alle competenze ad essi attribuite;

- formulazione di proposte al Comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura in materia di programmazione dell'attività didattica della Scuola.

Tanto premesso, giova rimarcare che il C.S.M., ha da tempo chiaramente affermato che i Consigli giudiziari sono titolari di un potere di autonormazione o autoregolamentazione il cui più sicuro fondamento si rinviene nell'art. 97 della Costituzione.

Ciò in quanto, l'approvazione in sede collegiale delle regole e dei metodi di lavoro, non può che rendere più razionale ed ordinata l'attività dell'organo; e, quindi, più garantito, uniforme e trasparente, l'esercizio delle attività valutative e conoscitive che la legge di ordinamento giudiziario assegna ai Consigli distrettuali, attività che sono funzionali al buon andamento dell'organizzazione giudiziaria complessivamente intesa.

Soffermandosi sul contenuto del potere organizzativo in oggetto, si rileva che le modalità di svolgimento dei lavori dei Consigli giudiziari involgono diversi settori di attività e segnatamente :

- modalità di convocazione delle sedute consiliari;
- criteri di formazione dell'ordine del giorno e trattazione degli affari urgenti;
- composizione dei Consigli rispetto a determinate competenze;
- forme di pubblicità dell'O.d.G.;
- pubblicità delle sedute dei Consigli;
- criteri di assegnazione degli affari ai componenti del Consiglio;
- modalità di verbalizzazione dei lavori consiliari;
- regime di accesso agli atti;
- nomina dei componenti della Commissione per il tirocinio dei magistrati ordinari, della Commissione per la formazione permanente della magistratura onoraria (sino alla operatività della Scuola superiore della magistratura, prevista dal D.Lgs. n. 26/2006) e della Commissione per l'analisi dei flussi e delle pendenze;
- operatività della Sezione autonoma dei Giudici di Pace;
- istituzione dei Comitati pari opportunità decentrati e predisposizione dei relativi regolamenti;
- modalità di esercizio della vigilanza sugli uffici giudiziari del distretto.

Nel prosieguo si analizzeranno le disposizioni regolamentari che disciplinano i settori di attività rispetto ai quali si avverte maggiormente l'esigenza di un coordinamento in rapporto alle attribuzioni che la Costituzione riserva all'Organo di autogoverno, rispetto al quale i Consigli giudiziari si pongono in funzione ausiliaria.

### **I. Analisi delle previsioni concernenti il c.d. diritto di tribuna.**

Come noto, i componenti laici integrano utilmente il quorum del Consiglio giudiziario, richiesto dall'art. 9-bis, D.Lgs. n. 25/2006, solo con riguardo alle competenze di cui all'art. 15, comma 1, lett. a), d) ed e) D.Lgs. n. 25/2006.

Invero, a mente dell'art. 16 del D.Lgs. 25/06 "I componenti designati dal Consiglio regionale ed i componenti avvocati e professori universitari partecipano esclusivamente alle discussioni e deliberazioni relative all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), d) ed e) ovvero:

a) tabelle degli uffici giudicanti e tabelle infradistrettuali di cui all'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sui criteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti di cui all'articolo 7-ter, commi 1 e 2, del medesimo regio decreto, proposti dai capi degli uffici giudiziari; d) vigilanza sull'andamento degli uffici giudiziari del distretto. e) organizzazione e funzionamento degli uffici del giudice di pace del distretto.

Conseguentemente, la possibilità per i componenti laici di assistere ai lavori consiliari concernenti la trattazione di pratiche non comprese nelle previsioni di cui all'art. 15, comma 1, lettere a), d) ed e), dipende dal regime di pubblicità delle sedute dei Consigli giudiziari; pertanto, il c.d. "*diritto di tribuna*", nel caso in cui i regolamenti interni dei Consigli pongano dei limiti alla pubblicità delle sedute, risulta in concreto esercitabile unicamente entro i limiti dettati dalle disposizioni di organizzazione di ciascun organo decentrato di autogoverno.

In relazione a tale aspetto si segnala che:

**Il Consiglio giudiziario di Ancona** disciplina il regime di pubblicità delle sedute nell'art. 7 del regolamento nei seguenti termini:

7. Pubblicità degli atti e delle attività del Consiglio giudiziario

7.1. La pubblicità dei lavori del Consiglio è assicurata mediante la trasmissione degli ordini del giorno a tutti i magistrati del distretto nonché a tutti i componenti del Consiglio giudiziario togati e laici e a tutti i Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto, fatte salve le seguenti eccezioni:

1) pratiche relative ad esposti nei confronti di magistrati, salva la competenza di cui alla lettera d) dell'art. 15, D.Lvo 25/06;

2) pratiche disciplinari o para disciplinari;

3) argomenti implicanti, comunque, il trattamento di dati sensibili, nel rispetto del T.U. Privacy.

La trasmissione dell'o.d.g. è effettuata per via telematica e mediante il deposito nella segreteria del Consiglio, a disposizione di tutti gli aventi diritto sopra indicati.

7.2. Alle sedute del Consiglio nelle quali si discute e si esprimono pareri sulle seguenti materie possono assistere i magistrati (ordinari ed onorari) e gli avvocati del Distretto: tabelle degli uffici giudicanti e tabelle infradistrettuali di cui all'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 ; criteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti di cui all'articolo 7-ter, commi 1 e 2, del medesimo regio decreto, proposti dai capi degli uffici giudiziari; vigilanza sull'andamento degli uffici giudiziari del distretto; pareri e proposte sull'organizzazione e il funzionamento degli uffici del giudice di pace del distretto.

7.3. Il Presidente ha il potere di disciplinare l'accesso e lo svolgimento delle sedute.

7.4. Ogni componente del Consiglio può chiedere che alla seduta possano partecipare solo i consiglieri, ove lo

impongano esigenze di sicurezza, di salvaguardia del segreto dell'indagine penale, di tutela della riservatezza della vita privata o dei dati sensibili riguardanti il magistrato o terzi. In tali casi, il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti, in seduta non pubblica.

7.5. I diretti interessati riceveranno comunicazione per posta elettronica dei pareri espressi sulle nomine, sui tramutamenti, sul mutamento di funzioni e sul conferimento di uffici direttivi.

**Il Consiglio giudiziario di Bari** disciplina il regime di pubblicità delle sedute nell'art. 10 del regolamento nei seguenti termini:

Art. 10 Pubblicità delle attività del Consiglio

Le sedute del Consiglio giudiziario, ai sensi della deliberazione del C.S.M. del 25 gennaio 2007, possono essere pubbliche salvo che nella fase della decisione quando si discute di argomenti di ordine generale e quando la pratica riguardi l'organizzazione e la funzionalità degli uffici.

E' esclusa dalla pubblicità ogni attività consiliare che riguardi la sicurezza dei magistrati, degli edifici, dei servizi e degli impianti ovvero quando sussistano comunque ragioni di tutela del diritto alla riservatezza del magistrato o di terzi.

**Il Consiglio giudiziario di Bologna** disciplina il regime di pubblicità delle sedute nell'art. 4 del regolamento nei seguenti termini:

4 Pubblicità delle sedute.

Le sedute del Consiglio giudiziario sono pubbliche, fatta eccezione per le ipotesi di cui al terzo comma.

La pubblicità delle sedute può essere esclusa su richiesta anche di uno solo dei suoi componenti quando ricorrono motivi di sicurezza, ovvero quando sulle esigenze di pubblicità prevalgono ragioni di salvaguardia del segreto dell'indagine penale o di tutela della riservatezza della vita privata del magistrato o di terzi, in particolare nel caso di trattamento di dati sensibili.

La pubblicità è sempre esclusa per le sedute che attengono alla progressione in carriera, al tramutamento di funzioni, al conferimento delle funzioni ai magistrati ordinari in tirocinio, al conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi e ad eventuali questioni disciplinari o di incompatibilità.

I Capi degli uffici del distretto, i magistrati interessati a determinati atti e i rappresentanti degli ordini forensi possono formulare per iscritto proposte e osservazioni e possono altresì chiedere di partecipare alla seduta per essere ascoltati. Su tali richieste il Consiglio provvede a maggioranza e, se del caso, rinvia l'audizione ad altra data.

**Il Consiglio giudiziario di Brescia** disciplina il regime di pubblicità delle sedute nell'art. 4 del regolamento nei seguenti termini:

Art. 4 ( Pubblicità delle sedute )

4.1 La pubblicità dei lavori del Consiglio è assicurata mediante trasmissione per via telematica dell'ordine del giorno, nel suo testo integrale, a tutti i magistrati professionali del distretto e ai Consigli dell'ordine degli Avvocati del distretto. La pubblicità dei verbali delle sedute in composizione plenaria è assicurata mediante la trasmissione per via telematica ai componenti del Consiglio giudiziario, a tutti i magistrati professionali del distretto e ai Consigli degli Ordini Forensi ed il deposito degli stessi nella segreteria del Consiglio, a disposizione di tutti i magistrati professionali del distretto. La pubblicità dei verbali delle sedute del Consiglio in composizione ristretta è assicurata mediante la trasmissione per via telematica ai componenti del Consiglio giudiziario in composizione ristretta e a tutti i magistrati professionali del distretto. A

tutti i magistrati del distretto, ai Consigli dell'ordine degli Avvocati e ai magistrati onorari del distretto verrà data una comunicazione bimestrale, in forma sintetica e per via telematica, dell'attività svolta dal Consiglio. Sono esclusi da ogni forma di pubblicità i punti dell'ordine del giorno e i verbali in relazione ai quali sussistono motivi di sicurezza o di tutela del segreto o della riservatezza della vita privata ai sensi degli artt. 2.9, 4.4, 4.5, 4.6. 4.2 Alle sedute del Consiglio giudiziario nelle quali si discute e si esprimono pareri sulle seguenti materie possono assistere i magistrati e gli avvocati del distretto: a) tabelle degli uffici giudicanti e tabelle infradistrettuali di cui all'art 7 bis R.D. 30/1/1941; b) criteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti di cui all'art. 7 ter commi 1 e 2 del medesimo R.D., proposti dai capi degli uffici giudiziari; c) vigilanza sull'andamento degli uffici giudiziari del distretto; d) pareri e proposte sull'organizzazione e il funzionamento degli uffici dei giudici onorari di pace del distretto; 4.3 Il Presidente ha il potere di disciplinare l'accesso e lo svolgimento delle sedute.

4.4 Al fine di salvaguardare la libertà di opinione e di voto dei componenti del Consiglio, nonché di tutelare la riservatezza della vita privata o di dati sensibili riguardanti magistrati o soggetti terzi, ovvero ove lo impongano esigenze di sicurezza o di tutela del segreto dell'indagine penale, ogni componente o l'interessato può chiedere che alla seduta possano partecipare solo i consiglieri. In tali casi, il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti in seduta non pubblica, nella composizione prevista dalla legge per la materia trattata.

4.5 Per le stesse ragioni il Consiglio giudiziario può escludere la pubblicazione di parte dell'ordine del giorno o dei verbali delle riunioni.

4.6 Non possono essere resi pubblici i pareri allegati al verbale.

4.7 I magistrati interessati ai provvedimenti possono avere accesso alla documentazione interna del Consiglio, previa richiesta scritta motivata, e possono far pervenire osservazioni in merito.

4.8 Al Consiglio Superiore della Magistratura deve essere integralmente trasmesso, unitamente al parere formulato dal Consiglio giudiziario, il materiale istruttorio.

4.9 soppresso

4.10 I componenti del Consiglio sono tenuti alla riservatezza sulle opinioni espresse nel corso delle sedute non pubbliche, nonché sul contenuto degli atti esaminati.

4.11 E' facoltà dei componenti non togati di assistere alle sedute dedicate alle materie rientranti nella competenza del Consiglio in composizione togata, salvo sussistano ragioni ostative di sicurezza, di tutela del segreto o della riservatezza della vita privata, ai sensi degli artt. 2.9, 4.4, 4.5, 4.6.

**Il Consiglio giudiziario di Cagliari disciplina il regime di pubblicità delle sedute nell'art. 9 del regolamento nei seguenti termini:**

*Art. 9*

*Pubblicità*

1- La pubblicità dei lavori del Consiglio è assicurata mediante trasmissione degli ordini del giorno ai componenti del Consiglio giudiziario, a tutti i Magistrati del distretto e ai Consigli dell'Ordine del distretto medesimo per via telematica e mediante il deposito dei medesimi e dei verbali delle sedute nella segreteria del Consiglio a disposizione di tutti i Magistrati del distretto che ne facciano richiesta fatte salve le eccezioni previste dal Regolamento. I medesimi verbali sono messi a disposizione degli Avvocati del distretto nelle parti relative alle questioni organizzative e di interesse generale.

2- Le sedute del Consiglio sono aperte ai Magistrati e Avvocati del distretto, quando riguardano questioni organizzative e di interesse generale. Il Presidente ha il potere di disciplinare l'accesso e lo svolgimento delle sedute consentendo di volta in volta la partecipazione di terzi interessati.

3- In ogni caso ogni componente del Consiglio può chiedere che alla seduta partecipino solamente i consiglieri o che vengano posti limiti alla consultazione del verbale, ove lo impongano esigenze di sicurezza, di salvaguardia del segreto

dell'indagine penale, di tutela della riservatezza della vita privata o su dati sensibili riguardanti il Magistrato o terzi. In tali casi, il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti, in seduta non pubblica.

4- I nomi dei relatori incaricati dei pareri di professionalità e idoneità alle funzioni direttive e semidirettive non possono esser resi noti.

5- Non possono essere resi pubblici i pareri e gli allegati al verbale e le delibere che dispongano particolari approfondimenti in relazione alle delibere stesse.

6- I Magistrati interessati ai provvedimenti possono avere accesso alla documentazione interna del Consiglio, previa richiesta scritta motivata, e possono far pervenire osservazioni in merito. In questi casi il diritto di estrarre copia può esser limitato alla parte del verbale cui il Magistrato dichiara di avere interesse.

7- Al Consiglio Superiore della Magistratura devono essere integralmente trasmessi, unitamente al parere formulato dal Consiglio giudiziario, gli eventuali atti di istruttoria della pratica.

8- I componenti del Consiglio sono tenuti alla riservatezza sulle opinioni espresse nel corso delle sedute in cui non sia presente il pubblico nonché sul contenuto degli atti esaminati.

**Il Consiglio giudiziario di Caltanissetta** non disciplina il regime di pubblicità ma espressamente le modalità di partecipazione degli avvocati e professori universitari all'art. 8 del regolamento nei seguenti termini:

8 Modalità di partecipazione dei componenti avvocati e professori universitari ai lavori consiliari.

1. I componenti avvocati e professori universitari partecipano esclusivamente alle sedute aventi oggetto le materie di cui alle lettere a), d) ed e) dell'art. 15, comma 1, D.Lgs. n. 25/2006

2. I componenti avvocati e professori universitari hanno accesso esclusivamente alla consultazione degli atti inerenti alle materie di cui al comma precedente.

**Il Consiglio giudiziario di Campobasso** disciplina il regime di pubblicità delle sedute all'art. 6, comma 2 del regolamento nei seguenti termini:

Art. 6 Funzionamento

Le riunioni del Consiglio giudiziario si tengono ordinariamente presso la Corte di Appello, salvo quanto previsto dal comma 4, seconda parte, dell'art. 1 del presente regolamento.

Le riunioni del Consiglio giudiziario sono pubbliche, salvo che abbiano ad oggetto pratiche inerenti ai dati "sensibili" di cui all'art. 4, 1° comma, lett. d) del D.L.vo 30-6-2003 n. 196 o ad altri argomenti la cui diffusione potrebbe pregiudicare la dignità, la riservatezza e la sicurezza delle persone interessate al procedimento oppure pratiche concernenti la sicurezza dei magistrati, degli edifici, degli impianti e dei servizi. In tali casi l'esclusione della pubblicità della seduta è disposta dal Presidente limitatamente alle pratiche anzidette. Qualora insorga dubbio o contrasto ovvero sia presentata specifica richiesta di pubblicità della seduta da parte di soggetti interessati, il Presidente sottopone al Consiglio giudiziario la decisione sull'esclusione della pubblicità della seduta.

Il Consiglio giudiziario, nella composizione ristretta ai soli membri togati, è competente in materia di nomina, conferma, disciplina, e formazione dei vice procuratori onorari e dei giudici onorari di Tribunale.

Ciascun componente è obbligato a partecipare alle sedute del Consiglio giudiziario, salvi i casi di assenza per congedo ordinario e di legittimo impedimento per malattia o altra causa, che l'interessato deve tempestivamente comunicare alla segreteria del Consiglio.

In caso di assenza o impedimento di un componente designato relatore, le relative pratiche restano assegnate allo stesso e sono trattate nella prima seduta successiva, unitamente alle altre assegnate al medesimo relatore secondo i criteri di

cui all'art. 3 del presente regolamento. Tuttavia, le pratiche in relazione alle quali sussistano comprovate ed oggettive ragioni di urgenza sono riassegnate singolarmente a ciascuno degli altri componenti del Consiglio secondo i criteri stabiliti dall'art. 3 del presente regolamento, con provvedimento motivato del Presidente. Nelle successive assegnazioni il Presidente tiene conto della sostituzione del relatore, assegnando al componente sostituito, in aggiunta alle pratiche che gli spetterebbero secondo i criteri ordinari di cui al precedente art. 3, ulteriori pratiche in numero corrispondente a quello delle pratiche oggetto della riassegnazione.

I componenti non togati hanno diritto di non allontanarsi dalla sala delle adunanze del Consiglio giudiziario durante la trattazione delle pratiche riservate ai componenti togati.

Ciascun relatore deve predisporre prima della riunione, su idoneo supporto informatico, una bozza completa del provvedimento che il Consiglio deve adottare sulla pratica assegnatagli.

Tutti i componenti presenti che hanno diritto di discussione e di voto possono intervenire nella discussione e chiedere la verbalizzazione delle loro dichiarazioni.

Il voto è espresso in maniera palese, salvo che il Consiglio, su richiesta di uno o più componenti, disponga la votazione segreta su singoli argomenti o questioni.

**Il Consiglio giudiziario di Catania** disciplina il regime di pubblicità delle sedute all'art. 12 nei seguenti termini:

Art. 12 Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, e ad esse possono partecipare i magistrati (ordinari ed onorari) e gli avvocati del Distretto.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, non sono pubbliche le sedute aventi ad oggetto gli affari e le eventuali attività istruttorie di cui agli artt. 7, comma 3 ed 11, secondo periodo, del presente regolamento.

3. Il Presidente ha il potere di disciplinare l'accesso e lo svolgimento delle sedute.

4. Le sedute non sono pubbliche, altresì, quando ricorrano motivi di sicurezza, di salvaguardia del segreto dell'indagine penale, di tutela della riservatezza della vita privata o di dati sensibili riguardanti il magistrato interessato o terzi. Sulla esclusione della pubblicità il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti, in seduta non pubblica. In tali casi il Consiglio può escludere la pubblicazione di tutto o di parte dell'ordine del giorno o dei verbali delle riunioni.

5. I magistrati interessati ai provvedimenti possono avere accesso alla documentazione interna del Consiglio, previa richiesta scritta motivata, e possono far pervenire osservazioni in merito.

**Il Consiglio giudiziario di Catanzaro** disciplina il regime di pubblicità delle sedute all'art. 3 nei seguenti termini:

3 Svolgimento delle riunioni. Pubblicità delle sedute

1. omissis

2 Alle sedute del Consiglio giudiziario possono assistere tutti i magistrati del distretto nei cui confronti, quindi, le sedute sono pubbliche.

3 Le sedute non sono pubbliche quando ricorrono motivi di sicurezza o quando sulle esigenze di pubblicità, anche con riguardo allo stato giuridico ed ai comportamenti di magistrati comunque professionalmente rilevanti, prevalgano ragioni di tutela del diritto alla riservatezza del magistrato o di terzi. Il Consiglio delibera al riguardo, in assenza di pubblico, immediatamente prima della questione

4. omissis.

**Il Consiglio giudiziario di Firenze** disciplina il regime di pubblicità delle sedute all'art. 13 nei seguenti termini:

Art.13 Pubblicità

1. Le sedute del Consiglio giudiziario, che concernono le tabelle ed i piani organizzativi, la vigilanza e gli incarichi extragiudiziari, sono pubbliche, ad eccezione della fase deliberativa.

2. Il Consiglio giudiziario, su richiesta anche di uno solo dei suoi componenti, può escludere la pubblicità della seduta, con deliberazione da adottarsi a maggioranza semplice ed in assenza del pubblico, ove sia necessaria al fine di garantire la sicurezza, il segreto delle indagini penali e la riservatezza delle persone coinvolte.

3. Il Presidente può, comunque, in via preventiva, per le ragioni di cui al comma 2, escludere la pubblicità con decisione da sottoporsi alla ratifica del Consiglio giudiziario.

4. Chiunque voglia assistere alle sedute pubbliche del Consiglio giudiziario deve depositare, almeno 48 ore prima, apposita dichiarazione scritta presso la segreteria della Presidenza della Corte d' Appello, onde consentire, l'adozione di adeguate misure organizzative.

**Il Consiglio giudiziario di Genova** disciplina il regime di pubblicità delle sedute nell'art. 9 del regolamento nei seguenti termini:

Art. 9 - Pubblicità delle sedute

1. Alle sedute del Consiglio giudiziario in composizione ordinaria possono assistere, qualora ne abbiano dato comunicazione almeno 48 ore prima all'ufficio di segreteria, i magistrati professionali ed onorari in servizio nel distretto e gli avvocati iscritti negli albi del distretto.

2. Le sedute del Consiglio giudiziario in composizione ristretta si svolgono in assenza di pubblico e con obbligo del segreto sul contenuto delle discussioni nonché sulle opinioni espresse. Tuttavia possono partecipare alle sedute i MOT in tirocinio presso il tribunale di Genova, ove nell'ambito delle attività di tirocinio previste e regolamentate dalla Scuola Superiore della Magistratura sia prevista la partecipazione dei predetti alle sedute del Consiglio giudiziario. In tal caso i MOT sono tenuti al segreto per quanto concerne il contenuto delle discussioni e le opinioni espresse nel corso della seduta.

3. Quando sulle esigenze di pubblicità prevalgono ragioni di segretezza o di riservatezza e, in particolare, nel caso di trattamento di dati sensibili ex art. 22 l. N. 675/1996, anche le sedute del Consiglio giudiziario in composizione ordinaria si tengono senza pubblicità.

4. Le questioni riguardanti la pubblicità della seduta sono trattate e decise dal Consiglio giudiziario, in assenza di pubblico, in apertura di seduta. In qualsiasi momento della discussione ogni componente del Consiglio giudiziario può chiedere che il collegio modifichi la decisione riguardante la pubblicità della seduta. La richiesta viene trattata senza presenza di pubblico.

**Il Consiglio giudiziario di L'Aquila** disciplina il regime di pubblicità delle sedute nell'art. 12 del regolamento nei seguenti termini:

Art. 12 Pubblicità delle attività del Consiglio

La pubblicità dei lavori del Consiglio è assicurata mediante la trasmissione dell'atto di convocazione prevista dal terzo e quarto comma dell'art. 2.

E' facoltà dei componenti non togati assistere alle sedute dedicate alle materie rientranti nella competenza del Consiglio in composizione togata.



**Il Consiglio giudiziario di Lecce** disciplina il regime di pubblicità delle sedute nell'art. 13 del regolamento nei seguenti termini:

Art. 13 Pubblicità delle sedute e diritto di accesso

1 Alle sedute del Consiglio giudiziario destinate alla trattazione delle materie diverse da quelle previste dal comma 2° del presente articolo possono assistere i magistrati, togati ed onorari, gli avvocati ed i professori universitari in materie giuridiche delle Università del distretto.

2 Le sedute non sono pubbliche quando ricorrono motivi di sicurezza ovvero sussistono prevalenti ragioni di salvaguardia del segreto di indagini penali o di tutela della riservatezza del magistrato o di terzi, in particolare nel caso di dati sensibili di cui al D. Lgs.vo 30/6/2003 nr.196. Non sono pubbliche le sedute in cui sono effettuate audizioni. Sul carattere pubblico o meno della seduta il C.G. può decidere a maggioranza anche in difformità da quanto previsto sul punto nell'ordine del giorno.

**Il Consiglio giudiziario di Messina** disciplina il regime di pubblicità delle sedute nell'art. 10 del regolamento nei seguenti termini:

10. Regime di pubblicità delle sedute.

1. Le sedute del Consiglio giudiziario sono pubbliche, fatta eccezione per le ipotesi appresso regolate.

2. La pubblicità delle sedute può essere esclusa su richiesta anche di uno solo dei suoi componenti quando ricorrono motivi di sicurezza, ovvero quando sulle esigenze di pubblicità prevalgono ragioni di salvaguardia del segreto dell'indagine penale o di tutela della riservatezza della vita privata del magistrato o di terzi, in particolare nel caso di trattamento di dati sensibili.

3. La pubblicità è sempre esclusa per le sedute che attengono alla progressione in carriera, al tramutamento di funzioni, al conferimento delle funzioni ai magistrati ordinari in tirocinio, al conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi, ad eventuali questioni disciplinari o di incompatibilità.

4. I Capi degli uffici del distretto, i magistrati interessati a determinati atti e i rappresentanti degli ordini forensi possono formulare per iscritto proposte e osservazioni e possono altresì chiedere di partecipare alla seduta, per essere ascoltati. Tale richiesta viene preliminarmente deliberata dal Consiglio.

**Il Consiglio giudiziario di Milano** disciplina il regime di pubblicità delle sedute nell'art. 9 del regolamento nei seguenti termini:

Art. 9 Pubblicità

1. La pubblicità dei lavori del Consiglio è assicurata mediante trasmissione degli ordini del giorno e dei verbali delle sedute a tutti i magistrati del distretto, per via telematica, e mediante il deposito degli stessi nella segreteria del Consiglio a disposizione di tutti i magistrati del distretto, fatte salve le eccezioni previste dal Regolamento.

2. Alle sedute del Consiglio nelle quali si discute e si esprimono pareri sulle seguenti materie possono assistere i magistrati (ordinari ed onorari) e gli avvocati del Distretto: tabelle degli uffici giudicanti e tabelle infradistrettuali di cui all'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; criteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti di cui all'articolo 7-ter, commi 1 e 2, del medesimo regio decreto, proposti dai capi degli uffici giudiziari; vigilanza sull'andamento degli uffici giudiziari del distretto; pareri e proposte sull'organizzazione e il funzionamento degli uffici del giudice di pace del distretto.

3. Il Presidente ha il potere di disciplinare l'accesso e lo svolgimento delle sedute.

4. Ogni componente del Consiglio può chiedere che alla seduta possano partecipare solo i consiglieri, ove lo impongano esigenze di sicurezza, di salvaguardia del segreto dell'indagine penale, di tutela della riservatezza della vita

privata o su dati sensibili riguardanti il magistrato o terzi. In tali casi, il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti, in seduta non pubblica.

5. Per le stesse ragioni il Consiglio giudiziario può escludere la pubblicazione di parte dell'ordine del giorno o dei verbali delle riunioni.

6. Non possono essere rese pubbliche le pratiche di incompatibilità e le delibere che dispongano particolari approfondimenti per la redazione di pareri nonché i pareri allegati al verbale.

7. I magistrati interessati ai provvedimenti possono avere accesso alla documentazione interna del Consiglio, previa richiesta scritta motivata, e possono far pervenire osservazioni in merito.

8. Al Consiglio Superiore della Magistratura deve essere integralmente trasmesso, unitamente al parere formulato dal Consiglio giudiziario, il materiale istruttorio.

9. Il verbale della riunione, nelle parti in cui è reso pubblico, è comunicato a tutti i magistrati del distretto a mezzo di posta elettronica entro cinque giorni dall'approvazione.

10. I componenti del Consiglio sono tenuti alla riservatezza sulle opinioni espresse nel corso delle sedute in cui non sia presente il pubblico nonché sul contenuto degli atti esaminati.

11. E' facoltà dei componenti non togati di assistere alle sedute dedicate alle materie rientranti nella competenza del Consiglio in composizione togata.

**Il Consiglio giudiziario di Napoli disciplina il regime di pubblicità delle sedute nell'art. 5 del regolamento nei seguenti termini:**

5. Pubblicità degli atti e delle attività del Consiglio giudiziario

5a. Alle sedute del Consiglio giudiziario possono assistere tutti i magistrati, togati ed onorari, del Distretto.

5b. Tuttavia, alle sedute riguardanti uno o più magistrati che possano comportare valutazioni, pareri, giudizi, censure idonei ad incidere sul prestigio, sulla credibilità, sul decoro e sulla dignità degli organi e delle persone innanzi richiamati (come pareri sulle nomine, pareri in tema di valutazione quadriennale di professionalità, pareri su conferimenti di uffici direttivi, valutazioni per trasferimenti di ufficio, esposti anche anonimi) possono assistere unicamente coloro che siano titolari di un interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. In tale ipotesi, su domanda scritta dell'interessato, depositata presso la segreteria del Consiglio almeno due giorni prima della seduta cui essa si riferisce, il Consiglio giudiziario delibera all'inizio della seduta stessa.

5c. Ciascun magistrato interessato ad assistere alla seduta può presentare osservazioni scritte oppure formulare richiesta di essere ascoltato su questioni idonee ad incidere sul proprio interesse oppure su questioni concernenti un determinato ufficio del Distretto, iscritte all'ordine del giorno. Il Consiglio giudiziario può inoltre disporre, anche d'ufficio, l'audizione dei magistrati cui ineriscano le pratiche in esame, ove la ritenga indispensabile per le deliberazioni da adottare.

5d. In ogni caso, il Consiglio può motivatamente deliberare limiti e restrizioni, se specifiche circostanze consigliano particolare cautela.

5e. Le delibere del Consiglio giudiziario sono depositate nella segreteria. I diretti interessati possono prendere visione ed estrarre copia dei pareri espressi sulle nomine, sui tramutamenti, sul mutamento di funzioni, sul conferimento di uffici direttivi, e sulle deliberazioni contenenti valutazioni del comportamento, della idoneità e dell'equilibrio di un magistrato ordinario od onorario dopo l'approvazione del verbale avvenuta secondo le modalità di cui all'art.4. Nello stesso termine, ogni magistrato può chiedere di prendere visione ed estrarre copia dei suddetti pareri e provvedimenti, motivando il proprio interesse al Consiglio giudiziario, che delibererà nella seduta immediatamente successiva.

5f. Dopo l'approvazione del verbale, i magistrati e gli avvocati possono prendere visione ed estrarre copia di tutte le delibere adottate e dei pareri espressi attinenti all'organizzazione ed al funzionamento degli Uffici, ad eccezione delle deliberazioni che il Consiglio abbia ritenuto motivatamente di segretare. I magistrati, inoltre, possono prendere visione ed

estrarre copia di ogni altra delibera o parere del Consiglio giudiziario diversi da quelli di cui al punto 5b, sempre ad esclusione delle deliberazioni espressamente segretate dal Consiglio.

5g. Il segretario del Consiglio, d'intesa con il Presidente della Corte, cura l'aggiornamento del sito del Consiglio medesimo e la pubblicazione sullo stesso, nonché sul sito dell'ANM Sezione di Napoli, ovvero sulla mailing list della stessa, dell'ordine del giorno nonché dei verbali integrali delle sedute del Consiglio e dei dispositivi dei provvedimenti del Consiglio, raggruppati secondo le categorie di cui all'art. 1b, con esclusione delle materie di cui all'art. 5b) e 5d) e con l'indicazione in caso di adozione della delibera non a maggioranza, degli esiti della votazione. Il Presidente della Corte si attiva altresì affinché venga prestata la dovuta assistenza tecnica ed organizzativa al segretario per attuare la pubblicità in oggetto. A cura dei componenti dell'avvocatura, cui vengono inoltrati, viene curata la pubblicazione sul sito Distrettuale del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e sui siti dei Consigli dell'Ordine dei singoli circondari dell'ordine del giorno nonché dei dispositivi dei provvedimenti del Consiglio, con l'indicazione in caso di adozione della delibera non a maggioranza, degli esiti della votazione relativamente alle materie di cui all'art. 15 lett. a), d) ed e) del comma 1 dell'art. 15 D.L.vo 25/2006.

La pubblicazione sul sito della Corte di appello di Napoli avverrà in area riservata allorché sarà attivata, con accesso per i magistrati del distretto, nonché per i componenti del Consiglio giudiziario, in ragione della composizione della seduta come dal punto 5f.

**Il Consiglio giudiziario di Palermo** disciplina il regime di pubblicità delle sedute nell'art. 4 del regolamento nei seguenti termini:

Art. 4

Disciplina delle sedute, della votazione e dei verbali:

1. Il Consiglio giudiziario delibera a maggioranza dei presenti, salve le ipotesi in cui siano richieste maggioranze qualificate, previste dal presente Regolamento.

2. Il Presidente ha il potere di disciplinare l'accesso alla sala delle riunioni e lo svolgimento delle sedute.

3. Le sedute del Consiglio sono aperte ai Magistrati e Avvocati del distretto, quando riguardano questioni organizzative e di interesse generale. In ogni caso ogni componente del Consiglio può chiedere che alla seduta partecipino solamente i consiglieri o che vengano posti limiti alla consultazione del verbale, ove lo impongano esigenze di sicurezza, di salvaguardia del segreto dell'indagine penale, di tutela della riservatezza della vita privata o su dati sensibili riguardanti il Magistrato o terzi. In tali casi, il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti, in seduta non pubblica.

4. La votazione per ciascuna delibera avviene in modo palese e per alzata di mano; qualora il Presidente o almeno due componenti lo richiedano, la votazione avviene per appello nominale e per ordine alfabetico. Il Presidente ed il Procuratore Generale votano comunque per ultimi. Nel caso di votazione con voti contrapposti di pari numero prevale il voto del Presidente.

**Il Consiglio giudiziario di Perugia** disciplina il regime di pubblicità delle sedute nell'art. 9 del regolamento nei seguenti termini:

Art. 9 Pubblicità

1. La pubblicità dei lavori del Consiglio è assicurata mediante trasmissione degli ordini del giorno a tutti i magistrati del distretto, per via telematica, e ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto, nonché mediante il deposito dei verbali delle sedute nella segreteria del Consiglio a disposizione di tutti i magistrati del distretto, fatte salve le eccezioni previste dal Regolamento.

2. Non possono essere rese pubbliche le pratiche di incompatibilità e le delibere che dispongano particolari

approfondimenti per la redazione di pareri nonché i pareri allegati al verbale. Inoltre il Consiglio giudiziario può escludere la pubblicazione di parte dell'ordine del giorno o dei verbali delle riunioni quando concernano le notizie riservate per motivi di sicurezza, di salvaguardia del segreto dell'indagine penale o su dati sensibili che riguardano il magistrato o terzi.

3. I magistrati interessati ai provvedimenti possono avere accesso alla documentazione interna del Consiglio, previa richiesta scritta motivata, e possono far pervenire osservazioni in merito.

4. Al Consiglio Superiore della Magistratura deve essere integralmente trasmesso, unitamente al parere formulato dal Consiglio giudiziario, il materiale istruttorio.

5. Il verbale della riunione del Consiglio in composizione ordinaria, nelle parti in cui è reso pubblico, è comunicato a tutti i magistrati del distretto a mezzo di posta elettronica entro cinque giorni dall'approvazione.

6. I componenti del Consiglio sono tenuti alla riservatezza sulle opinioni espresse nel corso delle sedute in cui non sia presente il pubblico nonché sul contenuto degli atti esaminati.

7. Il Consiglio giudiziario espleta tutte le attività di propria competenza privilegiando l'uso di modalità operative informatiche e nel far ciò si dota di tutti gli strumenti tecnici concretamente disponibili che ne consentano di migliorare il rendimento e di assicurare la massima rapidità nelle comunicazioni a distanza fra i Componenti, nonché il massimo contenimento dei tempi di reperimento dei dati conoscitivi necessari alla istruttoria degli affari, con il minimo dispendio possibile di supporti cartacei.

**Il Consiglio giudiziario di Potenza** disciplina il regime di pubblicità delle sedute nell'art. 10 del regolamento nei seguenti termini:

Art. 10– Pubblicità degli atti e delle sedute.

1. L'ordine del giorno delle sedute è reso pubblico mediante deposito nell'Ufficio di segreteria, nei termini di cui all'art. 1, comma 2; esso viene, altresì trasmesso, per via telematica, anche agli uffici giudiziari ed ai Consigli dell'Ordine del Distretto.

2. Il presidente può limitare la pubblicità dell'ordine del giorno, escludendo gli argomenti per i quali sussistano motivi di sicurezza o esigenze di tutela della riservatezza del magistrato o di terzi.

**3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Non sono pubbliche le sedute nelle parti in cui trattano questioni attinenti ai procedimenti disciplinari o “paradisciplinari”, quelle relative alla progressione in carriera di magistrati, quelle relative al parere per il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi, quelle che implicano l'esame di questioni attinenti dati sensibili nonché tutte le questioni in relazione alle quali sussistono ragioni di riservatezza prevalenti. Sull' eventuale esclusione della pubblicità della seduta delibera il Consiglio giudiziario su richiesta anche di un solo componente prima dell'inizio della trattazione di ciascuna pratica o comunque non appena ne venga effettuata richiesta.**

4. I magistrati direttamente interessati hanno diritto di ricevere comunicazione delle delibere del Consiglio che li riguardano e possono prendere visione ed estrarre copia dei verbali delle sedute e delle delibere.

5. Ogni altro interessato può chiedere di prendere visione ed estrarre copia dei verbali delle sedute pubbliche e delle delibere assunte in seduta pubblica, indicando il motivo della richiesta. L'autorizzazione alla visione e al rilascio di copie è data dal segretario. Contro il rifiuto dell'autorizzazione l'interessato può ricorrere al Consiglio.

6. Per i procedimenti definiti in seduta non pubblica, la visione o il rilascio di copia dei verbali delle sedute del Consiglio può essere autorizzato, anche solo limitatamente alla visione, con delibera del Consiglio stesso esclusivamente nel caso in cui la conoscenza o la copia del verbale siano necessarie per far valere interessi giuridicamente rilevanti del richiedente e sempre che non siano pregiudicate esigenze di sicurezza di beni o persone o necessità di tutela del diritto alla riservatezza del magistrato o di terzi.

6 bis. Le domande di accesso agli atti saranno comunque valutate dal Consiglio che rimetterà al C.S.M. ogni decisione relativa ad istanze di accesso provenienti da magistrati interessati ma relative ad atti del Consiglio riguardanti soggetti diversi dal richiedente. (variazione deliberata in data 8.6.2011)

7. I componenti del Consiglio sono tenuti alla riservatezza sulle opinioni espresse nel corso delle sedute in cui non sia presente il pubblico nonché sul contenuto degli atti esaminati.

**Il Consiglio giudiziario di Reggio Calabria** disciplina il regime di pubblicità delle sedute nell'art. 7 del regolamento nei seguenti termini:

7. Pubblicità delle sedute

Le sedute del Consiglio giudiziario sono pubbliche e vi possono assistere, senza diritto di intervento, tutti i magistrati, i giudici di pace e i magistrati onorari in servizio nel distretto, nonché tutti gli avvocati iscritti ad uno degli ordini del distretto. Non sono pubbliche le sedute nella parte in cui trattano questioni attinenti a procedimenti disciplinari o paradisciplinari, quelle relative alla progressione in carriera di magistrati, quelle relative al parere per il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi, quelle che implicano l'esame di questioni attinenti dati sensibili, nonché tutte le questioni in relazione alle quali sussistono ragioni di riservatezza prevalenti. Sulla eventuale esclusione della pubblicità della seduta delibera il Consiglio giudiziario su richiesta anche di un solo componente prima dell'inizio della trattazione di ciascuna pratica o comunque non appena ne venga effettuata richiesta.

**Il Consiglio giudiziario di Roma** disciplina il regime di pubblicità delle sedute nell'art. 9 del regolamento nei seguenti termini:

Art. 9 Pubblicità delle sedute

Le sedute del Consiglio giudiziario sono pubbliche. Non sono pubbliche le sedute nella parte in cui trattano questioni attinenti a procedimenti disciplinari o paradisciplinari, quelle relative alla progressione in carriera dei magistrati, quelle relative al parere per il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi, quelle che implicano l'esame di questioni attinenti a dati sensibili, nonché tutte le questioni in relazione alle quali sussistono ragioni di riservatezza prevalenti. Sulla eventuale esclusione della pubblicità della seduta delibera il Consiglio giudiziario su richiesta anche di un solo componente prima dell'inizio della trattazione di ciascuna pratica o comunque non appena ne venga effettuata richiesta.

**Il Consiglio giudiziario di Salerno** disciplina il regime di pubblicità delle sedute nell'art. 12 del regolamento nei seguenti termini:

Articolo 12 Pubblicità della seduta

Le sedute del Consiglio giudiziario sono pubbliche tranne nei casi in cui ciò non sia in contrasto con norma di legge o regolamento. Inoltre quando ricorrono motivi di sicurezza, ovvero quando sulle esigenze di pubblicità prevalgono ragioni di salvaguardia del segreto dell'indagine penale o di tutela della riservatezza della vita privata del magistrato o di terzi, in particolare nel caso di trattamento di dati sensibili, ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto legislativo giugno 2003 n. 196, le sedute non sono pubbliche. In tali casi l'esclusione della pubblicità della seduta o di parti di essa è deliberata su proposta anche di uno solo dei componenti del Consiglio. La delibera è adottata in assenza del pubblico immediatamente prima dell'esame della questione ed a maggioranza dei presenti.

2. Sono sempre non pubbliche le sedute che attengono alla progressione in carriera, al tramutamento di funzioni, al conferimento delle funzioni ai magistrati in tirocinio, al conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi, ad eventuali questioni disciplinari o di incompatibilità.

3. Sono sempre pubbliche la seduta di insediamento, quelle concernenti le disposizioni tabellari e quelle riguardanti pareri sugli incarichi extra-giudiziari.

Nondimeno lo stesso regolamento, all'art. 6, comma 5, prevede che:

5. I componenti non togati possono assistere alle sedute nelle quali vengono trattati argomenti rientranti nella competenza del Consiglio giudiziario in composizione togata, con facoltà di accesso alle relative pratiche.

**Il Consiglio giudiziario di Torino** disciplina il regime di pubblicità delle sedute nell'art. 8 del regolamento nei seguenti termini:

Art. 8

1 Alle sedute del Consiglio giudiziario possono assistere i magistrati, gli avvocati, il personale di cancelleria e gli organi di informazione, fatta eccezione per le sedute in cui vengono discussi pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati e per il conferimento di funzioni e uffici, o in cui vengono trattate questioni aventi rilevanza disciplinare o gli argomenti indicati nell'art. 7.5.

2 Con delibera assunta a maggioranza dei due terzi dei presenti, il Consiglio può inoltre escludere la presenza di terzi in relazione alla trattazione di altre specifiche pratiche.

3 Il Consiglio può deliberare l'allontanamento di tutti coloro che assistono alla seduta, o solo di alcuni di essi, qualora ciò si renda necessario per l'ordinata e serena prosecuzione dei lavori.

**Il Consiglio giudiziario di Trento** disciplina il regime di pubblicità delle sedute nell'art. 9 del regolamento nei seguenti termini:

Art. 9 Pubblicità delle sedute.

1. I magistrati (ordinari ed onorari) e gli avvocati del distretto possono assistere – esclusa la fase deliberativa - alle sedute nelle quali si discute e si esprimono pareri sulle seguenti materie: • tabelle degli uffici giudicanti e tabelle infradistrettuali di cui all'art. 7 bis del R.D. 30.1.1941, n. 12; • criteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti di cui all'art. 7 ter, commi 1 e 2, del medesimo regio decreto, proposti dai capi degli uffici giudiziari; • vigilanza sull'andamento degli uffici giudiziari del distretto; • pareri e proposte sull'organizzazione e il funzionamento degli uffici del giudice di pace del distretto.

2. Non sono pubbliche le sedute quando si trattano questioni per le quali sussistano prevalenti ragioni di riservatezza ritenute dal Consiglio su richiesta anche di un solo componente.

3. Per le pratiche relative alle competenze di cui all'articolo 15, comma 1, lett. b), g), h) ed i) del D. L.vo n. 25/2006, i componenti avvocati e professore universitario possono assistere alle sedute limitatamente alla fase della relazione da parte del consigliere a ciò delegato ed ai chiarimenti dallo stesso forniti su richiesta degli altri consiglieri presenti.

4. Il Consiglio giudiziario può anche deliberare, a maggioranza, di pubblicizzare, mediante comunicati stampa o altro sistema equivalente, sue deliberazioni riguardanti materie di interesse generale correlate all'amministrazione della giustizia nel distretto.

5. Le deliberazioni sono comunque segrete.

**Il Consiglio giudiziario di Trieste** disciplina il regime di pubblicità delle sedute nell'art. 6 del regolamento nei seguenti termini:

1. I magistrati ordinari e onorari e gli avvocati del distretto possono assistere alle sedute del Consiglio giudiziario in cui si discutono le seguenti materie: a. tabelle degli uffici giudicanti, criteri organizzativi degli uffici requirenti e tabelle infradistrettuali di cui all'art. 7 bis del R.D. 30.1.1941, n. 12; b. criteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti di cui all'art. 7 ter, commi 1 e 2, R.D. 30.1.1941, n. 12; c. vigilanza sugli uffici giudiziari del distretto; d. pareri e proposte sull'organizzazione e il funzionamento degli uffici del giudice di pace del distretto.

2. I Componenti del Consiglio giudiziario possono assistere a tutte le sedute.

3. In tutti i casi, qualora si trattino questioni attinenti la sicurezza, riservatezza e dignità delle persone interessate, il Consiglio giudiziario può limitare la presenza ai soli aventi diritto al voto.

4 omissis

5 omissis

6 omissis

**Il Consiglio giudiziario di Venezia** disciplina il regime di pubblicità delle sedute nell'art. 7 del regolamento nei seguenti termini:

Art. 7 Pubblicità delle sedute

7.1) Alle sedute nelle quali si discute e si esprimono pareri sulle seguenti materie: a. tabelle degli uffici giudicanti e tabelle infradistrettuali di cui all'art. 7 bis del R.D. 30.1.1941, n. 12; b. criteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti di cui all'art. 7 ter, commi 1 e 2, del medesimo regio decreto, proposti dai capi degli uffici giudiziari; c. vigilanza sull'andamento degli uffici giudiziari del distretto; d. pareri e proposte sull'organizzazione e il funzionamento degli uffici del giudice di pace del distretto; possono assistere i magistrati (ordinari ed onorari) e gli avvocati del distretto.

7.2) Non sono pubbliche le sedute quando si trattano questioni per le quali sussistano prevalenti ragioni di riservatezza ritenute dal Consiglio su richiesta anche di un solo componente.

7.3) Per le pratiche relative alle competenze di cui all'articolo 15, comma 1, lett. b), g), h) ed i) del D. L.vo n. 25/2006, i componenti avvocati e professori universitari possono assistere alle sedute limitatamente alla fase della relazione da parte del consigliere a ciò delegato ed ai chiarimenti dallo stesso forniti su richiesta degli altri consiglieri presenti.

7.4) Il Consiglio giudiziario può anche deliberare, a maggioranza, di pubblicizzare, mediante comunicati stampa o altro sistema equivalente, su deliberazioni riguardanti materie di interesse generale correlate all'amministrazione della giustizia nel distretto.

Dal complesso delle disposizioni normative richiamate si può trarre il seguente elemento di valutazione: nella maggior parte dei regolamenti la questione del diritto di tribuna non è disciplinata in modo espresso.

Fanno eccezione: **Milano** (art. 11 Regolamento "*E' facoltà dei componenti non togati di assistere alle sedute dedicate alle materie rientranti nella competenza del Consiglio in composizione togata*") **L'Aquila** (art. 12 Regolamento "*E' facoltà dei componenti non togati assistere alle sedute dedicate alle materie rientranti nella competenza del Consiglio in composizione togata*"), **Brescia** (art. 4.11 Regolamento "*E' facoltà dei componenti non togati di assistere alle sedute dedicate alle materie rientranti nella competenza del Consiglio in composizione togata, salvo sussistano ragioni ostative di sicurezza, di tutela del segreto o della riservatezza della vita privata, ai sensi degli artt. 2.9, 4.4, 4.5, 4.6*"), **Trieste** (art. 6

commi 2 e 3 del Regolamento “*I componenti possono assistere a tutte le sedute. In tutti casi, qualora si trattino questioni attinenti la sicurezza, riservatezza e dignità delle persone interessate, il Consiglio giudiziario può limitare la presenza ai soli aventi diritto al voto*”), **Salerno** (art. 6, comma 5, del Regolamento “*I componenti non togati possono assistere alle sedute nelle quali vengono trattati argomenti rientranti nella competenza del Consiglio giudiziario in composizione togata, con facoltà di accesso alle relative pratiche*”) e **Venezia** (art. 7 del Regolamento “*Per le pratiche relative alle competenze di cui all'articolo 15, comma 1, lett. b), g), h) ed i) del D. L.vo n. 25/2006, i componenti avvocati e professore universitario possono assistere alle sedute limitatamente alla fase della relazione da parte del consigliere a ciò delegato ed ai chiarimenti dallo stesso forniti su richiesta degli altri consiglieri presenti*”).

Questi Consigli giudiziari, in tal modo, hanno sostanzialmente dato seguito alla posizione del CNF secondo cui un aspetto essenziale da considerare nella elaborazione dei regolamenti interni dei Consigli giudiziari è l’attribuzione ai componenti avvocati e professori universitari del *diritto di non allontanarsi dalla sale delle adunanze del Consiglio giudiziario*, dal che uscirebbe rafforzato anche il diritto di pieno accesso agli atti da parte dei consiglieri non togati anche nelle materie non di loro competenza.

Nei restanti regolamenti il **c.d. diritto di tribuna** non è, invece, regolato *expressis verbis*, ma lo si ricava dalle singole previsioni che assicurano la pubblicità della seduta consiliare.

Naturalmente, laddove la seduta è pubblica il diritto ad assistervi spetta anche ai componenti laici, oltre che ai terzi.

Da questo angolo visuale si rappresenta, come dato aggregato comune, che molti regolamenti (Bologna, Catania, Firenze, Genova, Messina, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Trento) prevedono espressamente la tendenziale pubblicità delle sedute, salvo eccezioni.

Ciò si pone in linea con la posizione espressa dal C.S.M. sin dalla Deliberazione del 25.1.2007 (Nota in data 4 ottobre 2005 del Consiglio giudiziario presso la Corte di appello di...concernente un quesito predisposto dalla sua Commissione per il Regolamento interno, in materia di pubblicità delle sedute), con la quale il Consiglio, affrontando il tema della pubblicità delle sedute dei Consigli giudiziari, ha rilevato che “*nel quadro di un ordinamento costituzionale democratico la pubblicità delle sedute degli organi collegiali costituisce la regola, finalizzata a garantire la trasparenza e la piena conoscibilità da parte degli interessati della attività da essi esplicata; e che ciò è tanto più vero allorché si tratta di*



*organi, in tutto o in larghissima parte, di origine elettiva, per i quali si pone con evidenza un'esigenza di conoscibilità dell'attività svolta da parte dei rispettivi elettori. Pertanto, anche per i Consigli giudiziari, in assenza di una regolamentazione della materia, la pubblicità rappresenta la regola, mentre la segretezza costituisce l'eccezione”,* precisando altresì che “*i regolamenti interni dei Consigli possono legittimamente stabilire eccezioni alla regola della pubblicità delle sedute, rispondenti ad una duplice esigenza: la salvaguardia della libertà di opinione e di voto dei componenti il Consiglio giudiziario; la tutela della riservatezza nella formulazione dei giudizi e nella divulgazione di dati che riguardano singoli magistrati”.*

Analizzando le disposizioni riportate si evince che le eccezioni più ricorrenti in genere riguardano: **ragioni di sicurezza, tutela del segreto, tutela della riservatezza della vita privata, progressione in carriera, conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi, questioni disciplinari o paradisciplinari, incompatibilità, tramutamento di funzioni, conferimento delle funzioni ai magistrati ordinari in tirocinio, conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi.**

Alcuni Consigli giudiziari (Bari, Cagliari e Palermo) prevedono la pubblicità della seduta solo quando si discute di argomenti di ordine generale o che attengono alla funzionalità degli uffici.

Il **Consiglio giudiziario di Torino** prevede esplicitamente che i componenti avvocati e professori universitari partecipano alle sedute nei casi previsti dalla legge.

Il **Consiglio giudiziario di Napoli**, infine, riconosce il diritto ad assistere alle proprie sedute solo da parte dei Magistrati togati e onorari del Distretto, salva la possibilità di limiti e restrizioni se specifiche circostanze consiglino particolare cautela (art. 5 d del Regolamento)

## **II. Analisi delle previsioni concernenti le forme di pubblicità dell'O.d.G.**

Tutti i Regolamenti dei Consigli giudiziari contengono specifiche disposizioni finalizzate a disciplinare il regime di pubblicità degli ordini del giorno, a sua volta strumentale alla pubblicità dei lavori consiliari.

Si riportano di seguito le disposizioni di specifico interesse.

### **Consiglio giudiziario di Ancona**

7. Pubblicità degli atti e delle attività del Consiglio giudiziario

7.1. La pubblicità dei lavori del Consiglio è assicurata mediante la trasmissione degli ordini del giorno a tutti i magistrati del distretto nonché a tutti i componenti del Consiglio giudiziario togati e laici e a tutti i Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto, fatte salve le seguenti eccezioni:

1) pratiche relative ad esposti nei confronti di magistrati, salva la competenza di cui alla lettera d) dell'art. 15, D.lvo 25/06;

2) pratiche disciplinari o para disciplinari;

3) argomenti implicanti, comunque, il trattamento di dati sensibili, nel rispetto del T.U. Privacy.

La trasmissione dell'o.d.g. è effettuata per via telematica e mediante il deposito nella segreteria del Consiglio, a disposizione di tutti gli aventi diritto sopra indicati.

*Omissis*

### **Consiglio giudiziario di Bari**

Art. 3 Pubblicità dell'ordine del giorno

L'ordine del giorno, oltre che comunicato ai componenti del Consiglio giudiziario nelle sue diverse articolazioni, deve essere depositato nella segreteria amministrativa del Consiglio e comunicato agli uffici giudiziari del distretto. Il consigliere segretario può provvedere alla sua divulgazione anche per via telematica. Il Presidente può limitare la pubblicità dell'ordine del giorno, escludendo gli argomenti per i quali sussistano motivi di sicurezza o esigenze di tutela della riservatezza del magistrato o di terzi.

### **Consiglio giudiziario di Bologna**

1 Ordine del giorno

*Omissis*

Dopo la sua formazione, e prima della seduta, l'ordine del giorno viene pubblicato sul sito *internet* della Corte d'Appello così da essere accessibile a tutti i magistrati del distretto, a tutti i Consigli dell'Ordine Forense della regione nonché, per le pratiche relative alla sezione autonoma di cui all'art. 11, a tutti gli Uffici del Giudice di Pace del distretto. Ne è altresì previsto l'invio ai magistrati del distretto.

La pubblicità dell'ordine del giorno non può riguardare questioni di possibile rilievo disciplinare.

### **Consiglio giudiziario di Brescia**

Art. 4 ( Pubblicità delle sedute )

4.1 La pubblicità dei lavori del Consiglio è assicurata mediante trasmissione per via telematica dell'ordine del giorno, nel suo testo integrale, a tutti i magistrati professionali del distretto e ai Consigli dell'ordine degli Avvocati del distretto.

*Omissis*

Sono esclusi da ogni forma di pubblicità i punti dell'ordine del giorno e i verbali in relazione ai quali sussistono motivi di sicurezza o di tutela del segreto o della riservatezza della vita privata ai sensi degli artt. 2.9, 4.4, 4.5, 4.6.

### **Consiglio giudiziario di Cagliari**

Art. 1. Convocazione

1. Il Consiglio giudiziario è convocato dal Presidente della Corte d'Appello di regola il lunedì della prima e il venerdì della terza settimana del mese. Il Consiglio può essere convocato in altro giorno della settimana per discutere questioni urgenti e indifferibili o in caso di mancato esaurimento dell'ordine del giorno in precedente riunione.

2. Gli avvisi, **con l'allegato ordine del giorno**, devono essere recapitati a tutti i componenti per posta elettronica ovvero, nel caso in cui ciò non sia possibile, con altra modalità telematica, almeno cinque giorni prima della riunione fissata.

*Omissis*

### **Consiglio giudiziario di Caltanissetta**

Art. 5 Pubblicità dell'ordine del giorno

1. L'ordine del giorno dei lavori è inviato a tutti gli uffici del distretto affinché sia depositato presso le cancellerie e segreterie almeno cinque giorni prima della seduta consiliare, salvo i casi di urgenza di cui all'art.3.

2. Di tale deposito va data immediata comunicazione, a cura dei dirigenti degli uffici, a tutti i magistrati in servizio, che potranno prendere visione, dell'ordine del giorno e chiedere il rilascio di copia.

3. L'ordine del giorno depositato non riporta i punti contenenti dati che debbono considerarsi riservati a norma della legislazione generale sul procedimento amministrativo e di quella specifica riguardante i magistrati nonché argomenti la cui espansione possa pregiudicare la dignità, la sicurezza o la riservatezza delle persone interessate al procedimento.

4. L'ordine del giorno è comunicato ai Presidenti dei Consigli degli ordini forensi del distretto.

5. L'ordine del giorno è altresì, comunicato agli Uffici del giudice di pace esclusivamente per le pratiche di relativo interesse diretto.

### **Consiglio giudiziario di Campobasso**

Art. 1 Convocazione

*Omissis*

Gli avvisi di convocazione, **con l'allegato ordine del giorno**, devono essere recapitati a tutti i componenti del Consiglio giudiziario ed al Comitato di pari opportunità decentrato almeno sette giorni prima della seduta. Entro lo stesso termine gli avvisi di convocazione, con l'allegato ordine del giorno, devono essere recapitati, altresì, ai Consigli dell'Ordine degli avvocati del Distretto ed ai Capi degli Uffici giudiziari del Distretto, i quali ne curano la comunicazione a tutti i magistrati del Distretto, salvo il potere del Presidente della Corte di Appello di escludere dalla comunicazione diretta a soggetti non appartenenti al Consiglio giudiziario gli argomenti inerenti ai dati "sensibili" di cui all'art. 4, 1° comma, lett. d) del D.L.vo 30-6-2003 n. 196, gli altri argomenti la cui diffusione potrebbe pregiudicare la dignità, la riservatezza e la sicurezza delle persone interessate al procedimento e quelli concernenti la sicurezza dei magistrati, degli edifici, degli impianti e dei servizi.

### **Consiglio giudiziario di Catania**

Art. 11

Pubblicità dell'ordine del giorno

La pubblicità dei lavori del Consiglio è assicurata mediante trasmissione degli ordini del giorno a tutti i magistrati del distretto e ai Consigli dell'Ordine degli avvocati del distretto, di regola per via telematica, e mediante il deposito degli stessi nella segreteria del Consiglio. Il Presidente, sentito il Segretario, può escludere dalla comunicazione gli argomenti la cui diffusione possa pregiudicare la dignità o la riservatezza delle persone interessate alle pratiche da trattare.

### **Consiglio giudiziario di Catanzaro**

Art. 1 Convocazione del Consiglio giudiziario ed ordine del giorno.

1. Il Consiglio Giudiziario è convocato dal Presidente della Corte di Appello e si riunisce ordinariamente il

primo ed il terzo mercoledì di ogni mese alle ore 10.00 e seguenti. Il Presidente può convocare sedute straordinarie per affari urgenti ed indifferibili.

2. **L'ordine del giorno è comunicato almeno sette giorni prima delle sedute fissate, a tutti i componenti del Consiglio Giudiziario che possono prendere visione di tutte le pratiche indicate nell'ordine del giorno, sulle quali hanno diritto di voto.** Non potranno essere trattati argomenti non inseriti nei termini su indicati nei relativi ordini del giorno, salvo che si tratti di pratiche sopravvenute di assoluta, comprovata e riconosciuta indifferibilità che non abbiano consentito neppure la convocazione in via d'urgenza.

3. L'ordine del giorno è formato dal Presidente alla stregua degli atti pervenuti dopo l'ultima adunanza, secondo l'ordine cronologico del protocollo.

4. Ciascun componente del Consiglio Giudiziario può richiedere per iscritto al Presidente l'inserimento nell'ordine del giorno di singoli argomenti che vengono iscritti nella prima seduta successiva alla data di presentazione, purché l'istanza pervenga prima della diramazione dell'ordine del giorno.

5. **Nella formazione dell'ordine del giorno il Presidente della Corte, qualora gli argomenti riguardino questioni di sicurezza, comportamenti di magistrati, organi, uffici e altri soggetti individuabili, dispone che la loro indicazione nell'ordine del giorno avvenga in modo da evitare, comunque, riflessi lesivi delle esigenze e del diritto alla riservatezza.**

## Consiglio giudiziario di Firenze

### Art. 2 Comunicazione dell'ordine del giorno

L'ordine del giorno, contenente la specificazione di tutte le tipologie di pratiche oggetto di trattazione nella seduta del Consiglio giudiziario, ma con l'omissione del nome del relatore, sarà trasmesso, con congruo anticipo e almeno quattro giorni prima della seduta, a cura della segreteria del Consiglio giudiziario, per via telematica, oltre che a tutti i suoi componenti ad ogni Magistrato ed ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto affinché essi possano meglio esercitare il loro potere di segnalazione in merito alle questioni oggetto di esame.

2. I Presidenti dei Tribunali ed i Procuratori della Repubblica metteranno a disposizione dei magistrati dell'ufficio una copia dell'ordine del giorno mediante deposito nelle rispettive segreterie.

3. Il Presidente, nel predisporre l'ordine del giorno, senza che ciò possa pregiudicare l'esatta comprensione dell'argomento posto in discussione, cura che le pratiche contenenti i magistrati siano iscritte in forma tale da garantire il diritto alla riservatezza degli interessati.

*Omissis.*

## Consiglio giudiziario di Genova

### Art. 7 - Comunicazione dell'ordine del giorno

1 L'ordine del giorno è trasmesso nel suo testo integrale, unitamente all'avviso di convocazione, ai componenti del Consiglio giudiziario, ai dirigenti degli Uffici del distretto che ne curano la comunicazione ai magistrati dei rispettivi uffici ed ai Consigli dell'ordine degli Avvocati del distretto. L'ordine del giorno è trasmesso direttamente per posta elettronica a cura del segretario a tutti i magistrati del distretto che abbiano allo scopo fornito al Consiglio giudiziario il proprio indirizzo.

2. La comunicazione dell'o.d.g. deve avvenire almeno sette giorni prima della seduta. Per le pratiche urgenti e le sedute straordinarie dovute ad urgenza la comunicazione deve avvenire almeno tre giorni prima, salvo che ragioni particolari giustificino un termine ancora più breve.

3. Il Presidente esclude dal testo dell'ordine del giorno trasmesso ai dirigenti degli Uffici gli argomenti la cui divulgazione contrasti con esigenze di riservatezza o di sicurezza delle persone interessate dalla trattazione delle relative pratiche.

*Omissis*

## Consiglio giudiziario di L'Aquila

Articolo 2 - Convocazione del Consiglio giudiziario.

1 *Omissis*

2. L'atto di convocazione, **contenente l'ordine del giorno della seduta**, con specifica indicazione delle pratiche da trattare nelle distinte composizioni del consiglio e l'indicazione del relatore designato per ciascun argomento, deve essere comunicato a tutti i componenti, mediante posta elettronica, almeno dieci giorni prima della seduta.

3. L'atto di convocazione, secretato nelle parti concernenti le eventuali audizioni limitatamente all'identità e all'ufficio di appartenenza del convocato, deve altresì esser comunicato ai dirigenti degli uffici del distretto, che ne daranno a loro volta comunicazione, con le modalità ritenute opportune, ai magistrati in servizio presso i rispettivi uffici, dandone assicurazione all'Ufficio di segreteria del consiglio.

4. L'atto di convocazione deve essere inviato anche ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto.

*Omissis*

## Consiglio giudiziario di Lecce

**Art. 6 Pubblicità dell'ordine del giorno**

1. L'ordine del giorno e la sua eventuale integrazione sono comunicati a cura del Magistrato Segretario, che si avvale della Segreteria del Consiglio giudiziario, nel testo integrale e per via telematica a tutti i componenti del Consiglio giudiziario ed ai Presidenti degli Ordini degli Avvocati almeno dieci giorni prima della seduta fissata, se ordinaria, e tre giorni prima della seduta fissata, se straordinaria.

2. Nello stesso termine è depositato presso la Segreteria del Consiglio giudiziario a disposizione di chiunque vi abbia interesse e trasmesso a tutti i capi degli uffici del distretto, che sono tenuti a darne immediata comunicazione ai magistrati del proprio ufficio.

## Consiglio giudiziario di Messina

Art. 1. Modalità di convocazione delle sedute consiliari. Comunicazione di eventuali impedimenti.

1. *Omissis*

2. La convocazione dei componenti viene effettuata a cura della segreteria del Consiglio giudiziario, **mediante consegna di copia dell'ordine del giorno**, da effettuare personalmente a mani di ciascun componente almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la seduta. Nello stesso termine, ai relatori vengono consegnati - unitamente a copia dell'ordine del giorno - gli atti relativi alla pratica debitamente fascicolati. Copia degli stessi viene depositata presso la segreteria del Consiglio a disposizione degli altri componenti il Consiglio debitamente fascicolati. Copia degli stessi viene depositata presso la segreteria del Consiglio a disposizione degli altri componenti il Consiglio.

*Omissis*

## Consiglio giudiziario di Milano

Art. 9 Pubblicità

1. **La pubblicità dei lavori del Consiglio è assicurata mediante trasmissione degli ordini del giorno e dei verbali delle sedute a tutti i magistrati del distretto, per via telematica, e mediante il deposito degli stessi nella segreteria del Consiglio a disposizione di tutti i magistrati del distretto, fatte salve le eccezioni previste dal Regolamento.**

*Omissis*

4. Ogni componente del Consiglio può chiedere che alla seduta possano partecipare solo i consiglieri, ove lo impongano esigenze di sicurezza, di salvaguardia del segreto dell'indagine penale, di tutela della riservatezza della vita privata o su dati sensibili riguardanti il magistrato o terzi. In tali casi, il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti, in seduta non pubblica.

**5. Per le stesse ragioni il Consiglio giudiziario può escludere la pubblicazione di parte dell'ordine del giorno o dei verbali delle riunioni.**

6. Non possono essere rese pubbliche le pratiche di incompatibilità e le delibere che dispongano particolari approfondimenti per la redazione di pareri nonché i pareri allegati al verbale.

*Omissis*

### **Consiglio giudiziario di Napoli**

1. Convocazione del Consiglio giudiziario ed ordine del giorno.

*Omissis*

1g. L'ordine del giorno delle sedute ex art. 16 D. L.vo 25/2006 reca la sommaria indicazione dell'oggetto delle pratiche. L'ordine del giorno è integralmente trasmesso, salvo i casi di sedute urgenti, a tutti i componenti del Consiglio giudiziario e a tutti i Consigli degli Ordini degli Avvocati del Distretto almeno dieci giorni prima della seduta fissata. Nello stesso termine è depositato nella segreteria del Consiglio giudiziario e comunicato a tutti i dirigenti degli uffici giudiziari del Distretto, al fine di consentire ai singoli magistrati di prenderne conoscenza ed eventualmente estrarne copia.

*Omissis*

### **Consiglio giudiziario di Palermo**

*Omissis*

6. Almeno sette giorni prima della seduta, l'ordine del giorno viene depositato presso la segreteria del Consiglio giudiziario, ove ciascun magistrato del distretto può prenderne visione; nello stesso termine viene inoltre comunicato a tutti i capi degli uffici giudiziari e trasmesso, per via telematica, a tutti i magistrati.

7. Copia dell'ordine del giorno viene altresì comunicato ai Presidenti dei Consigli degli Ordini forensi del distretto.

8 La pubblicità dell'ordine del giorno non può comunque riguardare pratiche aventi eventuale rilevanza disciplinare o paradisciplinare o per le quali sussistano esigenze di tutela della riservatezza.

### **Consiglio giudiziario di Perugia**

Art. 9 Pubblicità

1. La pubblicità dei lavori del Consiglio è assicurata mediante trasmissione degli ordini del giorno a tutti i magistrati del distretto, per via telematica, e ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto, nonché mediante il deposito dei verbali delle sedute nella segreteria del Consiglio a disposizione di tutti i magistrati del distretto, fatte salve le eccezioni previste dal Regolamento.

2. Non possono essere rese pubbliche le pratiche di incompatibilità e le delibere che dispongano particolari approfondimenti per la redazione di pareri nonché i pareri allegati al verbale. Inoltre il Consiglio giudiziario può escludere la pubblicazione di parte dell'ordine del giorno o dei verbali delle riunioni quando concernano le notizie riservate per motivi di sicurezza, di salvaguardia del segreto dell'indagine penale o su dati sensibili che riguardano il magistrato o terzi.

*Omissis*

## Consiglio giudiziario di Potenza

Art. 10 Pubblicità degli atti e delle sedute.

1. L'ordine del giorno delle sedute è reso pubblico mediante deposito nell'Ufficio di segreteria, nei termini di cui all'art. 1, comma 2; esso viene, altresì trasmesso, per via telematica, anche agli uffici giudiziari ed ai consigli dell'Ordine del Distretto.

2. Il presidente può limitare la pubblicità dell'ordine del giorno, escludendo gli argomenti per i quali sussistano motivi di sicurezza o esigenze di tutela della riservatezza del magistrato o di terzi.

*Omissis*

## Consiglio giudiziario di Reggio Calabria

3 Pubblicità dell'ordine del giorno.

L'ordine del giorno predisposto per ciascuna seduta otto giorni prima della medesima (salvo l'inserimento di pratiche urgenti) è trasmesso per tempo, a anche in via telematica, a cura della segreteria ai singoli componenti del Consiglio. Ai componenti designati relatori verranno altresì trasmessi i fascicoli contenenti le pratiche assegnate per la relazione al Consiglio.

La segreteria provvederà a rendere pubblico l'ordine del giorno, all'atto stesso della comunicazione ai singoli componenti, inserendolo sul sito web della Corte d'Appello. Fino al momento della istituzione del sito web detta comunicazione verrà effettuata mediante inserimento sulla mailing-list dei magistrati del distretto.

L'ordine del giorno è altresì comunicato, anche in via telematica, ai Consigli dell'Ordine degli avvocati del distretto.

Qualora l'argomento posto all'ordine del giorno riguardi questioni disciplinari o paradisciplinari verrà omessa l'indicazione del nome del magistrato interessato.

## Consiglio giudiziario di Roma

Art. 8 Pubblicità dell'ordine del giorno e del verbale delle sedute

L'ordine del giorno e il verbale delle riunioni sono, di regola, pubblici e vengono pubblicati sul sito web della Corte di Appello. L'ordine del giorno viene pubblicato sul sito web, di regola, sette giorni prima della seduta e resta pubblicato sino al giorno della seduta stessa.

*Omissis*

E' esclusa dal regime di pubblicità sul sito web la verbalizzazione attinente a pareri su magistrati, alle pratiche relative a procedimenti disciplinari o paradisciplinari e a quelle che implicano l'esame di questioni attinenti dati sensibili nonché tutte le questioni in relazioni alle quali sussistono ragioni di riservatezza prevalenti.

*Omissis*

## Consiglio giudiziario di Salerno

Articolo 6 Sedute e Convocazioni del Consiglio giudiziario

*Omissis*

3. Il Consiglio giudiziario è convocato su ordine del giorno comunicato a tutti i membri, anche con indicazione dei

relatori, otto giorni prima della seduta fissata, se ordinaria, e tre giorni prima della seduta fissata, se straordinaria. Salvo il potere del Presidente di escludere dalla comunicazione gli argomenti la cui diffusione possa pregiudicare la dignità o la riservatezza delle persone interessate al procedimento, l'ordine del giorno è pure comunicato nel medesimo termine ai capi degli uffici giudiziari del distretto i quali, a mezzo della posta elettronica, informano i magistrati in servizio presso i rispettivi uffici nonché i Consigli dell'ordine degli avvocati, anche per l'esercizio delle facoltà di cui agli articoli 11, commi 4 e 5, e 13, comma 3, del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160.

### **Consiglio giudiziario di Torino**

#### **Art.7**

1. L'ordine del giorno integrale con l'indicazione dei relatori di ogni riunione è portato tempestivamente a conoscenza dei magistrati del distretto.
2. L'ordine del giorno integrale con l'indicazione dei relatori dovrà essere comunicato anche ai Consigli degli ordini degli avvocati del distretto.
3. Le comunicazioni saranno effettuate, di regola, mediante inserimento nel sito internet [www.giustizia.piemonte.it](http://www.giustizia.piemonte.it)
4. I capi degli Uffici che pubblicano propri Bollettini informatici ne cureranno l'inserzione anche in tali Bollettini.
5. Il Presidente, sentito il Segretario, può escludere dalla comunicazione gli argomenti la cui diffusione possa pregiudicare la dignità o la riservatezza delle persone interessate alle pratiche da trattare.

### **Consiglio giudiziario di Trento**

#### **Art. 1. Convocazione.**

#### *Omissis*

3. L'avviso della convocazione, comprendente l'ordine del giorno integrale, è comunicato per via telematica a tutti i componenti del Consiglio, almeno sette giorni prima della data fissata per la seduta. Entro lo stesso termine esso è trasmesso agli uffici giudiziari del distretto affinché, a cura dei rispettivi dirigenti, sia messo a disposizione di tutti i magistrati tramite avviso, salvo il potere del Presidente di escludere dalla comunicazione gli argomenti la cui diffusione possa pregiudicare la dignità o la riservatezza delle persone interessate al procedimento, nonché ai singoli magistrati del distretto ed ai Presidenti dei Consigli degli Ordini Forensi di Bolzano, Trento e Rovereto.

### **Consiglio giudiziario di Trieste**

#### **Articolo 3.**

1. L'ordine del giorno del Consiglio giudiziario è reso pubblico mediante deposito nella segreteria della Corte d'Appello.
2. Il Presidente elimina dall'ordine del giorno che viene reso pubblico i punti che attengono ad argomenti in ordine ai quali sussistono esigenze di riservatezza.
3. L'ordine del giorno è altresì comunicato per posta elettronica, entro il giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'art. 1 comma 2, alle segreterie degli uffici giudiziari ed a tutti i magistrati del distretto, nonché ai Consigli degli Ordini forensi del distretto a cura della segreteria del Consiglio giudiziario.

### **Consiglio giudiziario di Venezia**

#### **Art. 1 Convocazione**

1.1 Il Consiglio è convocato dal Presidente con comunicazione dell'avviso ai componenti almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione.



1.2 L'ordine del giorno è trasmesso integralmente, per via telematica, ai componenti almeno 5 giorni prima della riunione con indicazione dei relatori. L'ordine del giorno è inoltre comunicato per via telematica ai capi degli uffici, ai magistrati del distretto nonché ai consigli degli ordini degli avvocati. Il Presidente può escludere dalla comunicazione gli argomenti la cui diffusione possa pregiudicare la dignità o la riservatezza delle persone interessate al procedimento.

*Omissis*

Dall'esame delle disposizioni riportate si evince che i regolamenti dei Consigli giudiziari, oltre a contenere criteri di formazione dell'ordine del giorno dei lavori, mirano a favorire la massima conoscenza degli ordini del giorno, prevedendone la comunicazione, sia pure con diverse modalità, fra le quali va positivamente evidenziata la modalità telematica (ad. es. C.G. di Ancona, Bari, Brescia, Cagliari, Catania, Firenze, Genova), inclusa la pubblicazione su sito web (ad es. C.G. di Bologna, Torino, Roma, Reggio Calabria).

Nella maggior parte dei casi tale comunicazione viene effettuata non solo ai componenti ma, in generale, a tutti i magistrati del distretto e spesso (ad es. C.G. di Ancona, Caltanissetta, Lecce, Napoli, Torino, Trento, Trieste, Venezia) anche ai Consigli degli Ordini degli Avvocati.

Si rinvencono, tuttavia, specifiche limitazioni laddove la diffusione dell'ordine del giorno possa pregiudicare la dignità o il diritto alla riservatezza del magistrato interessato; qualora l'ordine del giorno tratti argomenti di rilevanza disciplinare o paradisciplinare; allorché l'ordine del giorno riporti dati sensibili o notizie riservate per motivi di sicurezza o di salvaguardia del segreto dell'indagine penale.

## **II. Analisi delle previsioni concernenti un dovere di astensione da parte dei componenti e, più in generale, in relazione a pratiche concernenti il proprio ufficio di appartenenza.**

In linea generale, com'è noto, i componenti delle commissioni esaminatrici hanno l'obbligo di astenersi solo se ricorre una delle condizioni tassativamente indicate dall'art. 51 c.p.c., senza che le cause di incompatibilità previste dalla stessa disposizione possano essere oggetto di estensione analogica (Consiglio di Stato, sez. III, 20/01/2016, n. 192).

Del pari per pacifica giurisprudenza, il conflitto d'interesse sussiste solo allorché i componenti di un collegio amministrativo siano portatori di un interesse personale divergente da quello affidato alle cure dell'organo di cui fanno parte (Cons. Stato, sez. V, 16/05/2016, n. 1961; Cons. Stato, Sez. III, 2/4/2014 n. 1577; Sez. V, 13/6/2008 n. 2970).

I regolamenti giudiziari sembrano muoversi in tale prospettiva.

In primo luogo, deve rilevarsi come dato aggregato comune che molti regolamenti prevedono dei limiti nelle assegnazioni delle pratiche che tendenzialmente riguardano magistrati in servizio presso l'ufficio di appartenenza del consigliere giudiziario.

Il regolamento giudiziario di **Ancona**, all'art. 3, richiama le incompatibilità di cui agli artt. 18, 19 O.G. e i criteri interpretativi dettati dal C.S.M.. In ogni caso, esclude ovviamente il diritto di partecipare alla discussione ed esprimere il voto su delibere riguardanti la propria persona.

Il regolamento giudiziario di **Bari**, **all'articolo 6**, fa generico riferimento alle incompatibilità.

Il regolamento giudiziario di **Bologna**, **all'art. 7**, vieta l'**assegnazione di pareri** a magistrati appartenenti al medesimo ufficio, salve alcune eccezioni per l'ufficio di Bologna.

Il regolamento giudiziario di **Brescia**, **all'art. 6**, prevede che non possono essere designati come relatori, né partecipare alla discussione, né votare i componenti che abbiano direttamente adottati gli atti oggetto di valutazione dei cui effetti siano destinatari immediati e diretti. Resta salva una generale facoltà di astensione.

Il regolamento giudiziario di **Cagliari**, **all'art. 4**, sancisce un divieto di assegnazione di pratiche riguardanti l'ufficio di appartenenza o magistrati ad esso assegnati.

Il regolamento giudiziario di **Caltanissetta**, **all'art. 4**, prevede un divieto di assegnazione di pratiche riguardanti un magistrato appartenente al medesimo ufficio del consigliere giudiziario o che, sotto un profilo gerarchico (come espressamente si legge nel regolamento) sia sopra o sotto ordinato rispetto al magistrato in valutazione.

Il regolamento giudiziario di **Catania**, **all'art. 7, comma 14**, prevede che le pratiche relative a valutazioni a pareri riguardanti tutti i magistrati del distretto non possono essere assegnate al consigliere che operi nella stessa sezione o gruppo di lavoro presso il quale è incardinato il magistrato interessato al provvedimento. Tale regola si applica anche al consigliere che operi in ufficio non suddiviso in sezioni o gruppi con riferimento ai pareri relativi ai magistrati del suo ufficio.

Il regolamento giudiziario di **Firenze**, **col comb. disp. artt. 4 e 5**, prevede una dettagliata e articolata disciplina in tema di assegnazione degli affari, che si riporta in nota<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Art. 4 Tipologia degli affari

*Gli affari da trattare sono divisi nei seguenti gruppi:*

*Gruppo A):*

*1. Pareri per le valutazioni di professionalità, per il conferimento di funzioni giurisdizionali al termine del periodo di tirocinio, per il passaggio di funzioni;*

*2. pareri per il conferimento di ufficio direttivo o semidirettivo, per la conferma ad ufficio direttivo o semidirettivo.*

*Gruppo B):*

*1. Pareri in ordine a richieste di incarichi extragiudiziari ed autorizzazioni a risiedere fuori sede;*

*2. Pareri su incompatibilità ex art. 18 e 19 O.G.;*

Il regolamento giudiziario di **Genova, all'art. 4**, in deroga al criterio di rotazione, prevede che le pratiche sull'organizzazione tabellare siano assegnate al relatore non appartenente al medesimo ufficio e che le pratiche sulle valutazioni di professionalità non possano essere assegnate al consigliere che opera nella stessa sezione del magistrato in valutazione o, in caso di ufficio non suddiviso in sezioni, al consigliere che opera nello stesso ufficio e che le pratiche relative ai pareri per il conferimento di ufficio direttivo e semidirettivo non possono essere assegnate a consiglieri dello stesso ufficio giudiziario.

Il regolamento giudiziario di **L'Aquila, all'art. 4**, stabilisce che *“si avrà cura di evitare che a ciascun componente siano assegnate pratiche relative all'ufficio o al foro di appartenenza”*.

Il regolamento giudiziario di **Lecce, all'art. 9**, richiama come criterio di incompatibilità l'art. 35 Codice di procedura penale, secondo cui *“nello stesso procedimento non possono esercitare funzioni, anche separate o diverse, giudici che sono tra loro coniugi, parenti o affini fino al secondo grado”*.

Il regolamento giudiziario di **Messina, all'art. 3, comma 8**, richiama l'obbligo di astensione dalla trattazione degli affari nelle ipotesi di cui all'art. 51 c.p.c.

Il regolamento giudiziario di **Milano, all'art. 4, comma 8**, vieta l'assegnazione di pratiche relative al proprio ufficio o riguardanti magistrati che appartengono al proprio

---

Gruppo C):

1. pareri relativi alle procedure tabellari ed ai criteri organizzativi degli uffici di procura;
2. pratiche relative alla vigilanza sull'andamento degli uffici giudiziari;

Gruppo D):

1. pareri relativi ad applicazioni e supplenze;
2. pratiche relative ai giudici onorari ed ai vice procuratori onorari

Art. 5

Designazione dei relatori

1. Gli affari di cui al Gruppo A) e B), del precedente art. 4, vengono distribuiti tra i componenti elettivi togati del Consiglio Giudiziario, seguendo l'ordine alfabetico e l'ordine in cui i rapporti dei dirigenti degli uffici e le pratiche pervengono alla Segreteria della Corte.
2. Gli affari di cui al Gruppo C) del precedente art. 4 vengono assegnati a due relatori- uno per la materia civile ed uno per la materia penale - individuati tra i componenti elettivi e designati seguendo l'ordine alfabetico secondo il settore di competenza e procedendo all'estrazione a sorte degli uffici giudicanti e requirenti.
3. Gli affari del Gruppo C) verranno assegnati a relatori diversi dai consiglieri appartenenti all'ufficio oggetto della pratica all'ordine del giorno. Ove il relatore individuato secondo quanto previsto al comma 2) coincida con il magistrato dell'ufficio oggetto di trattazione si scalerà al consigliere che segue nell'ordine alfabetico.
4. Gli affari del Gruppo D) saranno assegnati ai componenti elettivi e designati seguendo l'ordine alfabetico e l'ordine con cui i rapporti dei dirigenti degli uffici e le pratiche sono pervenuti alla Segreteria della Corte.
5. I componenti designati relatori sulla proposta di organizzazione tabellare di un determinato ufficio giudiziario, restano tali anche per tutte le variazioni tabellari concernenti l'ufficio medesimo secondo la materia di competenza.
6. Gli affari del Gruppo A.2) verranno assegnati a relatori diversi dai consiglieri appartenenti all'ufficio oggetto della pratica all'ordine del giorno. Ove il relatore coincida con il magistrato dell'ufficio oggetto di trattazione si scalerà al consigliere che segue secondo il criterio alfabetico.
7. Gli affari di cui al Gruppo A) sono assegnati ai componenti elettivi togati della sezione autonoma peri magistrati onorari nella misura del 50%, qualora essi nella seduta della sessione siano assegnatari di almeno una pratica in materia disciplinare.
8. In caso di assenza per ferie programmate di un componente del Consiglio, questi deve dare avviso entro il giorno prima della seduta precedente al Presidente ed alla Segreteria. Questa provvederà come segue: 1) le bozze degli affari di competenza del Consiglio in composizione allargata saranno predisposte e trasmesse dal componente assente agli altri componenti in termine utile per il preventivo esame; nel caso in cui la programmazione delle ferie sia tale da non consentire la predisposizione delle bozze, queste faranno carico al componente abbinato per il medesimo ufficio; 2) le bozze degli affari di competenza del Consiglio in composizione ristretta, saranno assegnate a norma dell'art. 4, comma 6.

ufficio, salve alcune eccezioni per i consiglieri appartenenti al Tribunale o Corte d'Appello di Milano.

Il regolamento giudiziario di **Napoli, all'art. 2, comma 2L**, richiama le incompatibilità di cui agli artt. 18, 19 O.G. e i criteri interpretativi dettati dal C.S.M.. In ogni caso, attribuisce una generale facoltà di astensione.

Il regolamento giudiziario di **Perugia, all'art. 3**, vieta l'assegnazione di pratiche relative all'ufficio di appartenenza del consigliere, salve alcune eccezioni per gli uffici giudiziari di maggiore dimensione e complessità.

Il regolamento giudiziario di **Potenza, all'art. 6** richiama l'obbligo di astensione dalla trattazione degli affari nelle ipotesi di cui all'art. 51 c.p.c. e vieta l'assegnazione di pratiche relative alla sede di assegnazione del consigliere ovvero riguardanti atti che lo stesso consigliere giudiziario abbia adottato o dei cui effetti sarebbe destinatario.

Il regolamento giudiziario di **Reggio Calabria, all'art. 6** (che si riporta in nota), prevede dettagliati criteri di assegnazione degli affari. Si segnala che al Presidente è riconosciuta la facoltà di assegnare a se stesso o al Procuratore generale singole pratiche, con provvedimento motivato e comunicato al Consiglio, ove si tratti di questioni di eccezionale rilevanza o delicatezza.

Anche il regolamento giudiziario di **Roma, all'art. 3**, prevede dettagliati criteri di assegnazione degli affari.

Il regolamento giudiziario di **Salerno, all'art 9, comma 1**, richiama l'obbligo di astensione dalla trattazione degli affari nelle ipotesi di cui all'art. 51 c.p.c., prevedendo che il relatore non deve appartenere all'ufficio della pratica da trattare, limitatamente alla materia tabellare.

Il regolamento giudiziario di **Torino, all'art. 18, comma terzo**, prevede che le pratiche sulle valutazioni di professionalità e le pratiche relative ai pareri per il conferimento di ufficio direttivo e semidirettivo non possono essere assegnate non possano essere assegnate al consigliere che opera nella stessa sezione o gruppo di lavoro del magistrato in valutazione. Tale criterio si applica anche al consigliere che opera in un ufficio non suddiviso in sezioni, con riferimento ai pareri relativi ai magistrati del suo ufficio. E' prevista una generale facoltà di astensione se ricorrono fondati motivi.

Il regolamento giudiziario **di Trento, all'art. 4**, prevede dettagliati criteri di assegnazione degli affari. In ogni caso è assicurata una facoltà di astensione se ricorrono gravi ragioni di convenienza. In ogni caso, i componenti elettivi togati non possono essere relatori di pratiche relative al proprio ufficio o a magistrati del proprio ufficio.

Esattamente del pari può dirsi con riguardo al regolamento giudiziario **di Trieste**, **giusta il tenore dell'art. 4, commi 6 e 7.**

Infine, il regolamento giudiziario di **Venezia** sancisce, all'art. 3.5., che *le pratiche, ove possibile, non sono assegnate a un componente che opera nel medesimo Ufficio e in nessun caso al magistrato direttamente interessato al provvedimento.*

Dall'esame delle disposizioni analizzate si ricava che, in linea generale, i regolamenti disciplinano le modalità di designazione dei relatori delle pratiche e prevedono criteri di assegnazione automatici atti a salvaguardare l'immagine di imparzialità dell'azione amministrativa.

Quale possibile dato aggregato comune si evidenzia che, nella maggior parte dei casi, i regolamenti stabiliscono esplicitamente che nei distretti più piccoli le pratiche in materia di organizzazione degli uffici e sui magistrati non siano assegnate al consigliere che opera nell'ufficio interessato oppure, ancor più specificamente, qualora egli sia collega di sezione o del gruppo di lavoro del magistrato in valutazione.

Taluni regolamenti, poi, vietano espressamente che al consigliere vengano assegnate pratiche riguardanti atti che lo stesso consigliere giudiziario ha adottato o dei cui effetti sarebbe destinatario.

Alcuni regolamenti, inoltre, prevedono espressamente un obbligo di astensione ricorrendo gli estremi di cui all'art. 51 c.p.c. e una facoltà di astensione in presenza di gravi motivi.

Viceversa, non si rinvencono regole che declinano espressamente un obbligo di astensione in capo ai Capi di Corte allorché si discuta di provvedimenti da loro emessi e oggetto di scrutinio da parte dell'organo consiliare.

### **III. Potere di vigilanza sull'andamento degli uffici**

Come noto, l'art. 15, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 27 gennaio 2006, n. 25 attribuisce ai Consigli giudiziari "la vigilanza sull'andamento degli uffici giudiziari del distretto". Un'attività, questa, che fino all'entrata in vigore della riforma dell'ordinamento giudiziario era riservata ai dirigenti degli uffici giudiziari - evidentemente in ragione del ruolo di vertice organizzativo loro riconosciuto - e che diventa oggi un compito di particolare pregnanza.

Come osservato dal C.S.M. nella Risoluzione del 1° luglio 2010, il riconoscimento del potere di vigilanza è indicativo del nuovo ruolo attribuito nell'organizzazione giudiziaria ai Consigli.

Tali organi, infatti, hanno assunto una posizione sempre più rilevante nel complesso sistema del governo autonomo.

Il Consiglio giudiziario si rivela in grado di garantire continuità nell'attività di vigilanza, la quale diviene naturalmente strumentale anche alle valutazioni, pure ad esso organo spettanti, in tema di conferma dei magistrati con incarichi direttivi.

Il Consiglio giudiziario, in tal modo, garantisce un'attenzione costante e di prossimità agli uffici collocati nel distretto, diretta ad agevolarne la funzionalità nel corso del tempo.

Si tratta di una vigilanza che si rivela funzionale anche alla diffusione di buone prassi ed alla verifica periodica dell'andamento degli uffici giudiziari.

In altri termini, ai Consigli giudiziari spetta, oltre che la verifica in ordine ad eventuali disfunzioni verificatesi nei singoli uffici, anche l'attivazione di meccanismi idonei a prevenire situazioni di disservizio, come pure la prospettazione di soluzioni possibili.

Si riportano di seguito le disposizioni dei regolamenti di Consigli giudiziari espressamente destinate a disciplinare la materia in esame e dalle quali è possibile verificare in che modo i Consigli giudiziari hanno regolamentato le modalità di esercizio del potere di vigilanza.

### **Consiglio giudiziario di Ancona**

8. Vigilanza sull'andamento degli uffici giudiziari del distretto

8.1. Il Consiglio giudiziario esercita la vigilanza su tutti gli uffici giudiziari del distretto. A tal fine:

a) acquisisce e valuta tutte le informazioni riguardanti l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici, anche attinenti al concreto utilizzo delle risorse umane e dei materiali;

b) segnala al dirigente dell'ufficio le disfunzioni di cui sia venuto a conoscenza con riferimento a fatti che hanno incidenza sul regolare andamento dell'ufficio e agli obiettivi indicati nelle relazioni accompagnatorie del progetto tabellare;

c) comunica al C.S.M. e ad ogni altro organo competente, nell'ambito delle diverse attribuzioni, ogni fatto rilevante emergente dal concreto esercizio delle funzioni di vigilanza.

8.2. Ai fini di cui al comma 1 il Consiglio giudiziario può avvalersi di informazioni desunte:

a) dalle statistiche comparate e dalle relazioni annuali che i dirigenti degli uffici dovranno inviare ogni anno al Consiglio giudiziario;

b) dai dati e dalle relazioni che, periodicamente, almeno una volta all'anno, ovvero a richiesta del Consiglio, la Commissione permanente per l'analisi dei flussi e delle pendenze trasmette al Consiglio;

c) dalle relazioni trasmesse dal Comitato per le pari opportunità;

d) dai verbali delle riunioni trimestrali previste dall'art. 15 D.Lgs. n. 273/89;

e) dai verbali delle riunioni previste dall'art. 47 *quater* O.G.;

f) dalle segnalazioni provenienti dai Consigli degli Ordini degli Avvocati;

g) dalle segnalazioni provenienti da ciascun componente del Consiglio;

h) da ogni altra fonte di conoscenza, compresi gli esposti pervenuti purché non anonimi.

8.3. Ogni affare può essere affidato, secondo i criteri generali, ad uno o più componenti. Entro quindici giorni dalla assegnazione dell'affare, il/i relatori ne riferiscono i contenuti al Consiglio, depositando gli atti ed eventualmente una

relazione almeno cinque giorni prima della seduta di trattazione.

8.4. Ogni componente del Consiglio ha facoltà di esaminare il contenuto dell'esposto e i risultati dell'attività istruttoria.

8.5. Ove non occorra alcuna iniziativa istruttoria, né provvedere ad alcuna segnalazione, il Consiglio delibera l'archiviazione del procedimento. In caso contrario, dispone un approfondimento istruttorio e provvede alle segnalazioni di competenza. Il Consiglio può richiedere informazioni scritte ovvero disporre l'audizione dei dirigenti degli uffici giudiziari, di magistrati, di personale amministrativo, di rappresentanti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati e di altre persone informate sui fatti. L'acquisizione delle relazioni, la richiesta di atti e la convocazione di persone informate sui fatti deve essere espressamente disposta o autorizzata dal Consiglio.

8.6. Su richiesta del Consiglio, la Commissione Flussi ed il Comitato Pari Opportunità, nell'ambito delle rispettive competenze, acquisiscono dagli uffici i dati e le informazioni necessarie all'espletamento della funzione di vigilanza.

8.7. Qualora ritenuto necessario il Consiglio organizza incontri con i dirigenti degli uffici giudicanti e requirenti del distretto al fine di raccogliere informazioni sull'andamento degli uffici.

8.8. Il Consiglio o una sua delegazione può anche riunirsi presso gli uffici giudiziari del distretto. Analoghi incontri possono essere organizzati con i Consigli dell'Ordine o con il personale amministrativo o loro rappresentanze.

### **Consiglio giudiziario di Bari**

Art. 15 Funzioni di vigilanza

Il Consiglio giudiziario esercita la vigilanza sull'andamento degli uffici giudiziari del distretto ai sensi dell'art. 15 lett. d) del D.Lgs. n. 25/2006; a tal fine può esercitare i poteri previsti dall'art. 14, ultimo comma e può raccogliere, anche delegando un suo componente, per ogni ufficio giudicante e requirente:

- a) i dati elaborati dalla Commissione distrettuale per l'analisi dei flussi con periodicità annuale;
- b) i verbali delle riunioni trimestrali ex art. 15 D.Lgs. n. 273/89;
- c) i verbali delle riunioni previste ex art. 47 *quater* O.G.;
- d) i programmi annuali delle attività di cui all'art. 4 D.Lgs. n. 240/06;
- e) i provvedimenti di variazione tabellare per gli uffici giudicanti e di variazione dei criteri di organizzazione per gli uffici requirenti;
- f) le determinazioni del Comitato decentrato per le pari opportunità;
- g) le segnalazioni scritte dei magistrati e dei Consigli degli ordini degli Avvocati del Distretto pervenute o depositate presso la Segreteria amministrativa del Consiglio giudiziario;
- h) ogni altra informazione utile.

Il Consiglio giudiziario dedica annualmente, nel corso dell'ultimo trimestre, almeno una seduta alla vigilanza sull'andamento degli uffici giudiziari giudicanti e requirenti del distretto.

### **Consiglio giudiziario di Brescia**

Art. 8 Vigilanza sull'andamento degli uffici giudiziari del distretto

8.1 Il Consiglio giudiziario esercita la vigilanza su tutti gli uffici giudiziari del distretto nei termini e con le modalità previste dalla legge e dalle fonti secondarie dell'Ordinamento giudiziario.

8.2 Il Consiglio giudiziario può altresì avvalersi di ogni informazione desunta: a) dalle statistiche comparate e dalle relazioni annuali che i dirigenti degli uffici dovranno inviare ogni anno ai Consigli giudiziari; b) dai dati e dalle relazioni che periodicamente, almeno una volta all'anno, ovvero a richiesta del Consiglio, la Commissione permanente per l'analisi dei flussi e delle pendenze trasmesse al Consiglio; c) dalle relazioni trasmesse dal Comitato per le pari opportunità; d) dai verbali delle riunioni trimestrali previste dall'art. 15 D.Lgs. n. 273/89; e) dai verbali delle riunioni previste dall'art. 47 *quater* O.G.; f)

dalle segnalazioni provenienti dai Consigli dell'Ordine degli avvocati; g) dalle segnalazioni provenienti da ciascun componente del Consiglio; h) da ogni altra fonte di conoscenza, compresi gli esposti pervenuti purché non anonimi.

8.3 Ogni affare che comporti l'esercizio del potere di vigilanza è affidato, nel rispetto dell'ordine cronologico di deposito nella Segreteria del Consiglio giudiziario, allo studio di due componenti, di cui almeno un magistrato ordinario. Entro quindici giorni dalla assegnazione dell'affare, i relatori ne riferiscono i contenuti al Consiglio, depositando gli atti ed eventualmente una relazione almeno cinque giorni prima della seduta di trattazione.

8.4 Ogni componente del Consiglio ha facoltà di esaminare il contenuto dell'esposto e i dati conoscitivi acquisiti.

8.5 Ove non occorra alcuna iniziativa istruttoria, né provvedere ad alcuna segnalazione, il Consiglio delibera l'archiviazione del procedimento. In caso contrario, dispone un approfondimento istruttorio mediante gli stessi relatori, ovvero con altra modalità ritenuta opportuna; in qualsiasi momento, provvede alle segnalazioni di competenza. Il Consiglio può richiedere informazioni scritte ovvero disporre l'audizione dei dirigenti degli uffici giudiziari, di magistrati, di personale amministrativo, di rappresentanti dei Consigli dell'ordine degli avvocati e di altre persone informate sui fatti. L'acquisizione delle relazioni, la richiesta di atti e la convocazione di persone informate sui fatti deve essere espressamente disposta o autorizzata dal Consiglio, senza porsi in contrasto con l'esigenza della segretezza delle indagini preliminari e con le altre ipotesi di segreto tutelate dalla legge.

8.6 Quando ritenuto necessario e comunque almeno una volta all'anno, il Consiglio organizza incontri con i magistrati dirigenti degli uffici giudicanti e requirenti del distretto, al fine di raccogliere informazioni sull'andamento degli Uffici. Il Consiglio, o una sua delegazione, può anche riunirsi presso gli uffici giudiziari del distretto. Analoghi incontri possono essere organizzati con i componenti dei Consigli dell'Ordine e con il personale amministrativo o loro rappresentanze.

## **Consiglio giudiziario di Cagliari**

Art. 8 Vigilanza sull'andamento degli uffici giudiziari del distretto

**1.** Il Consiglio giudiziario esercita la vigilanza su tutti gli uffici giudiziari del distretto. A tal fine:

a) Acquisisce, anche d'iniziativa, e valuta tutte le informazioni riguardanti l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici, anche attinenti al concreto utilizzo delle risorse umane e materiali;

b) Segnala al Capo dell'Ufficio le disfunzioni di cui sia venuto a conoscenza con riferimento a fatti che hanno incidenza sull'andamento dell'ufficio e agli obiettivi indicati nelle relazioni allegate al progetto tabellare;

c) Comunica al Ministro della giustizia, al C.S.M. e ad ogni altro organo competente, nell'ambito delle diverse attribuzioni, ogni fatto rilevante emergente dal concreto esercizio delle funzioni di vigilanza.

**2.** Il Consiglio giudiziario può avvalersi di ogni informazione desunta:

a) dalle statistiche comparate e dalle relazioni annuali che i dirigenti degli uffici devono inviare ogni anno ai Consigli giudiziari;

b) dai dati e dalle relazioni che periodicamente, almeno una volta all'anno, ovvero a richiesta del Consiglio, la Commissione permanente per l'analisi dei flussi e delle pendenze trasmette al Consiglio;

c) dalle relazioni trasmesse dal Comitato per le pari opportunità;

d) dai verbali delle riunioni trimestrali previste dall'art. 15 D.Lgs. n. 273/89;

e) dai verbali delle riunioni previste dall'art. 47 *quater* O.G.;

f) dalle segnalazioni provenienti dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati;

g) dalle segnalazioni provenienti da ciascun componente del Consiglio;

h) da ogni altra fonte di conoscenza, compresi gli esposti pervenuti purché non anonimi.

**3.** Ogni affare è affidato, nel rispetto dell'ordine cronologico di deposito nella Segreteria del Consiglio giudiziario, allo studio di due componenti, di cui almeno un Magistrato ordinario. Entro quindici giorni dalla assegnazione dell'affare, i relatori ne riferiscono i contenuti al Consiglio, depositando gli atti ed eventualmente una relazione almeno cinque giorni prima della seduta di trattazione.



4. I relatori sono individuati mediante sorteggio, con esclusione dei nominativi precedentemente sorteggiati. Ai componenti così designati vengono assegnate le pratiche, in successione, in pari numero e in relazione alle singole riunioni.

5. Ogni componente del Consiglio ha facoltà di esaminare il contenuto dell'esposto e i risultati dell'attività istruttoria.

6. Ove non occorra alcuna iniziativa istruttoria, né provvedere ad alcuna segnalazione, il Consiglio delibera l'archiviazione del procedimento. In caso contrario, dispone un approfondimento istruttorio mediante gli stessi relatori ovvero con altra modalità ritenuta opportuna; in qualsiasi momento, provvede alle segnalazioni di competenza. Il Consiglio può richiedere informazioni scritte ovvero disporre l'audizione dei dirigenti degli uffici giudiziari, di Magistrati, di personale amministrativo, di rappresentanti dei consigli dell'ordine degli Avvocati e di altre persone informate sui fatti. L'acquisizione delle relazioni, la richiesta di atti e la convocazione di persone informate sui fatti deve essere espressamente disposta o autorizzata dal Consiglio senza porsi in contrasto con l'esigenza della segretezza delle indagini preliminari e con le altre ipotesi di segreto tutelate dalla legge.

7. Su richiesta del Consiglio, la Commissione Flussi ed il Comitato Pari Opportunità, nell'ambito delle rispettive competenze, acquisiscono dagli uffici i dati e le informazioni necessarie all'espletamento della funzione di vigilanza.

8. Quando ritenuto necessario il Consiglio organizza incontri con i Magistrati degli uffici giudicanti e requirenti del distretto al fine di raccogliere informazioni sull'andamento degli uffici. In ogni caso il Consiglio si riunirà almeno una volta l'anno presso l'articolazione territoriale della Corte d'Appello in Sassari al fine di verificare l'efficace funzionamento degli uffici dipendenti da quella articolazione e potrà altresì riunirsi in qualsiasi altro ufficio del distretto per problematiche organizzative particolari.

## **Consiglio giudiziario di Catania**

Art. 10 Vigilanza sull'andamento degli uffici giudiziari del distretto

Il Consiglio giudiziario esercita la vigilanza su tutti gli uffici giudiziari del distretto. A tal fine:

acquisisce, anche d'iniziativa, e valuta tutte le informazioni riguardanti l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici, anche attinenti al concreto utilizzo del personale e delle risorse materiali;

segnala al Capo dell'Ufficio le disfunzioni di cui sia venuto a conoscenza con riferimento a fatti che hanno incidenza sull'andamento dell'ufficio e agli obiettivi indicati nelle relazioni accompagnatorie dei progetti tabellari e dei progetti organizzativi degli uffici requirenti;

comunica al Ministro della giustizia, al C.S.M. e ad ogni altro organo competente, nell'ambito delle diverse attribuzioni, ogni fatto rilevante emergente dal concreto esercizio delle funzioni di vigilanza.

Il Consiglio giudiziario può avvalersi di ogni informazione desunta:

dalle statistiche comparate e dalle relazioni annuali che i dirigenti degli uffici dovranno inviare ogni anno ai Consigli giudiziari;

dai dati relativi e dalle relazioni che periodicamente, almeno una volta all'anno, ovvero a richiesta del Consiglio, la Commissione permanente per l'analisi dei flussi e delle pendenze trasmette al Consiglio;

dalle relazioni trasmesse dal Comitato per le pari opportunità;

dai verbali delle riunioni previste dall'art.47-quater O.G.;

dalle segnalazioni provenienti dai Consigli dell'Ordine degli avvocati;

dalle segnalazioni provenienti da ciascun componente del Consiglio;

da ogni altra fonte di conoscenza, compresi gli esposti pervenuti purché non anonimi.

Gli esposti anonimi sono iscritti in apposito registro riservato, ed immediatamente distrutti a cura del Consiglio. Si considerano anonimi anche gli esposti con firma di fantasia o per i quali non è possibile l'immediata identificazione del loro

autore.

Ognuno degli affari menzionati nel presente articolo viene affidato, nel rispetto dell'ordine cronologico di deposito nella Segreteria del Consiglio giudiziario, allo studio di due componenti, di cui almeno un magistrato eletto. Entro quindici giorni dalla assegnazione dell'affare, i relatori ne riferiscono i contenuti al Consiglio, depositando gli atti ed eventualmente una relazione almeno cinque giorni prima della seduta di trattazione.

I relatori sono individuati attraverso il criterio di assegnazione automatica previsto nel presente Regolamento. Ai componenti così designati vengono assegnate le pratiche, in successione, in pari numero e in relazione alle singole riunioni.

Ove non occorra alcuna iniziativa istruttoria, né provvedere ad alcuna segnalazione, il Consiglio delibera per l'archiviazione del procedimento. In caso contrario, dispone un approfondimento istruttorio mediante gli stessi relatori ovvero con altra modalità ritenuta opportuna; in qualsiasi momento, provvede alle segnalazioni di competenza. Il Consiglio può richiedere informazioni scritte ovvero disporre l'audizione dei dirigenti degli uffici giudiziari, di magistrati, di personale amministrativo, di rappresentanti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati e di altre persone informate sui fatti. L'acquisizione delle relazioni, la richiesta di atti e la convocazione di persone informate sui fatti deve essere disposta o autorizzata dal Consiglio, senza porsi in contrasto con l'esigenza della segretezza delle indagini preliminari e con le altre ipotesi di segreto tutelate dalla legge.

Su richiesta del Consiglio, la Commissione Flussi ed il Comitato Pari Opportunità, nell'ambito delle rispettive competenze, acquisiscono dagli uffici i dati e le informazioni necessarie all'espletamento della funzione di vigilanza.

Quando ritenuto necessario, il Consiglio organizza incontri con i magistrati degli uffici giudicanti e requirenti del distretto, al fine di raccogliere informazioni sull'andamento degli Uffici. Analoghi incontri possono essere organizzati con i componenti dei Consigli dell'Ordine e con il personale amministrativo o loro rappresentanze.

## **Consiglio giudiziario di Catanzaro**

Modalità di esercizio della vigilanza sugli uffici giudiziari del distretto:

Fermo il potere-dovere di sorveglianza spettante ai dirigenti degli uffici giudiziari, il Consiglio giudiziario in forza di quanto disposto dall'art 15 co.1 lett. G) D.L.gs 15/2006, esercita la vigilanza sull'andamento degli uffici giudiziari del distretto al fine di dare maggiore efficacia all'azione di amministrazione della giurisdizione sia attraverso il potere/dovere di segnalazione al Ministro della Giustizia ed al C.S.M. e ad ogni altro organo competente, di eventuali disfunzioni verificatesi nei singoli uffici, anche mediante l'attivazione di meccanismi idonei a prevenire situazioni di disservizio, come pure la prospettazione di soluzioni possibili.

Al Consiglio Giudiziario spetta, oltre che la verifica in ordine ad eventuali disfunzioni verificatesi nei singoli uffici, anche l'attivazione di meccanismi idonei a prevenire situazioni di disservizio, come pure la prospettazione di soluzioni possibili.

A tali fini il C.G. acquisisce, anche d'ufficio, le notizie ed informazioni desumibili da:

a) dati elaborati dalla Commissione distrettuale per l'analisi dei flussi e delle pendenze con periodicità annuale o anche a richiesta del Consiglio;

b) verbali delle riunioni trimestrali ex art. 15 D.Lvo 273/89 e delle riunioni previste dall'art 47 *quater* ord. Giud.;

c) programmi annuali delle attività di cui all'art. 4 D.Lgs. 240/06;

d) provvedimenti di variazione tabellare per gli uffici giudicanti e di variazione dei criteri di organizzazione per gli uffici requirenti;

e) relazioni e/o determinazioni del Comitato per le Pari Opportunità istituito presso il Consiglio giudiziario;

f) ogni altra informazione utile, proveniente da ciascun componente del Consiglio giudiziario, dai Consigli dell'Ordine, dai magistrati del distretto, ovvero da ogni altra fonte di conoscenza, con esclusione delle segnalazioni e scritti anonimi.

2. Il C. G. procede all'istruttoria relativa attraverso l'acquisizione di atti, relazioni ed informazioni scritte,

audizioni dei dirigenti degli uffici giudiziari, di magistrati, personale amministrativo, rappresentanti dei Consigli dell'ordine degli avvocati; al fine di semplificare l'attività istruttoria il Consiglio può appositamente delegare i componenti designati come relatori sugli affari relativi all'attività di vigilanza.

3. Il C.G., pure in assenza di segnalazioni specifiche, al fine di promuovere il buon andamento degli uffici anche mediante interventi propositivi per prevenire possibili disfunzioni organizzative, prevede la fissazione di almeno una o più sedute nel corso dell'anno riservate alla vigilanza sull'andamento degli uffici giudiziari del distretto, preceduta dall'invito ai dirigenti, magistrati e Consiglio dell'Ordine degli avvocati a segnalare le eventuali disfunzioni organizzative, e/o la programmazione di sedute presso gli uffici giudiziari del distretto e di incontri tra i componenti relatori degli affari in materia di vigilanza e i magistrati dell'ufficio interessato, al fine di raccogliere informazioni sull'andamento dell'ufficio, con i Consigli dell'Ordine forense e le rappresentanze del personale amministrativo, e - ricorrendone la necessità - l'esercizio delle competenze di cui all'art. 15 lett. D) anche al di fuori delle attività programmate.

4. Al fine di consentire al C.G. l'esercizio della funzione, il Presidente della Corte ed i capi degli uffici giudiziari giudicanti e requirenti del distretto comunicheranno al Consiglio ogni elemento. Positivo o negativo, rilevante per garantire il buon andamento degli uffici di cui hanno avuto conoscenza nell'esercizio del loro potere di sorveglianza. A tali finalità i Capi degli uffici comunicheranno al Consiglio Giudiziario le pratiche di buona organizzazione e le relazioni annuali sull'andamento dell'ufficio redatte dagli stessi Capi degli uffici.

5. Il C.G., ove ne ravvisi l'utilità, promuoverà incontri congiunti tra i dirigenti del distretto tutte le volte in cui vadano promosse soluzioni organizzative idonee a potenziare la risposta di giustizia con riferimento a problematiche che coinvolgono uffici giudiziari tra loro strutturalmente posti in regime di collegamento funzionale.

6. All'esito dell'istruttoria svolta il C.G. predisponde una relazione di sintesi nella quale si dà atto di quanto verificato sull'andamento degli uffici e delle possibili soluzioni suggerite quali correttivi organizzativi ovvero buone prassi già utilmente sperimentate in altri uffici e ritenute adattabili all'ufficio in esame. La relazione verrà conservata in apposito fascicolo dedicato all'ufficio giudiziario di riferimento e potrà essere utilizzata in occasione delle ordinarie procedure di valutazione di competenza del Consiglio. Nel caso in cui, all'esito dell'espletata attività di vigilanza emergano disfunzioni nell'andamento dell'ufficio interessato, il Consiglio giudiziario procede a segnalare quanto rilevato al Ministro della Giustizia ed al Consiglio Superiore della Magistratura, nella misura in cui le stesse disfunzioni incidano negativamente sull'organizzazione e sul funzionamento degli uffici giudiziari.

## Consiglio giudiziario di Firenze

Art. 9 Poteri istruttori del Consiglio giudiziario in tema di vigilanza sull'andamento degli uffici

1. Il Consiglio giudiziario, al fine di esercitare la competenza di cui all'art. 15 lett. D del D. lgs. 25/2006 raccoglie per ciascun ufficio giudicante e requirente:

- I dati elaborati dalla commissione distrettuale "per l'analisi dei flussi e delle pendenze" con periodicità annuale;
- I verbali delle riunioni trimestrali ex art.15 D.Lgs. n.273/89;
- I verbali delle riunioni ex art. 47-quater Ord. Giud.;
- I programmi annuali delle attività di cui all'art.4 D.Lgs. n.240/06;
- I provvedimenti di variazione tabellare per gli uffici giudicanti e di variazione dei criteri di organizzazione per gli uffici requirenti;

- La relazione del comitato "*per le pari opportunità*" istituito presso il Consiglio giudiziario;
- Ogni altra informazione utile.

2. Il Consiglio giudiziario dedica, nel corso del secondo trimestre di ogni anno, una seduta alla vigilanza sull'andamento degli uffici giudiziari giudicanti e requirenti del Distretto.

3. Tale seduta non è tenuta nel corso dell'anno in cui il Consiglio giudiziario è chiamato ad esprimere il primo parere sulla nuova proposta tabellare.

4. Nella seduta viene esaminata la documentazione di cui al comma 1 ed acquisito il materiale istruttorio ritenuto necessario, invitando i capi degli uffici, i magistrati ed i Consigli dell'Ordine degli Avvocati a segnalare eventuali disfunzioni organizzative.

5. Il consiglio, ove ne ravvisi la necessità, può esercitare la competenza di cui all'art. 15, lett. d del decreto legislativo n. 25/06, anche al di fuori delle previsioni di cui al comma 4.

### **Consiglio giudiziario di Genova**

Art. 13 - Vigilanza sull'andamento degli Uffici giudiziari del distretto.

1. Il Consiglio giudiziario esercita la vigilanza su tutti gli Uffici giudiziari del distretto. A tal fine: a) acquisisce, pure d'iniziativa, e valuta tutte le informazioni riguardanti l'organizzazione ed il funzionamento degli Uffici, anche attinenti al concreto utilizzo delle risorse umane e materiali; b) segnala al dirigente dell'Ufficio le disfunzioni di cui sia venuto a conoscenza con riferimento a fatti che hanno incidenza sull'andamento del servizio ed agli obiettivi indicati nelle relazioni di accompagnamento del progetto tabellare; c) comunica al Ministro della giustizia, al Consiglio Superiore della Magistratura e ad ogni altro organo competente, nell'ambito delle diverse attribuzioni, ogni fatto rilevante emerso nel concreto esercizio della vigilanza;

2. Ai fini di cui al primo comma, il Consiglio giudiziario può avvalersi di ogni informazione desunta: a) dalle statistiche comparate e dalle relazioni annuali che i dirigenti degli Uffici dovranno inviare ogni anno ai Consigli giudiziari; b) dai dati e dalle relazioni che periodicamente, almeno una volta all'anno, ovvero a richiesta del Consiglio, la Commissione permanente per l'analisi dei flussi e delle pendenze trasmesse al Consiglio; c) dalle relazioni trasmesse dal Comitato per le pari opportunità; d) dai verbali delle riunioni trimestrali previste dall'art. 15 d.lgs. n. 273/89 e delle riunioni previste dall'art. 47-quater O.G.; e) dalle segnalazioni provenienti dai Consigli dell'ordine degli avvocati; f) dalle segnalazioni provenienti da ciascun componente del Consiglio; g) da ogni altra fonte di conoscenza.

3. Quando non occorrono iniziative istruttorie né segnalazioni, il Consiglio delibera l'archiviazione del procedimento. In caso contrario, provvede nel senso ritenuto anche ad eventuale attività istruttorie, mediante il relatore designato. In qualsiasi momento, dispone le segnalazioni alle autorità di competenza. Il Consiglio può richiedere informazioni scritte ovvero disporre l'audizione dei dirigenti degli Uffici giudiziari, di magistrati, di personale amministrativo, di rappresentanti dei Consigli dell'ordine degli avvocati e di altre persone informate sui fatti. L'acquisizione delle relazioni, la richiesta di atti e la convocazione di persone informate sui fatti deve essere espressamente disposta o autorizzata dal Consiglio, in armonia con eventuali esigenze di segretezza per indagini penali o altre ragioni tutelate dalla legge.

4. Su richiesta del Consiglio, la Commissione permanente per l'analisi dei flussi e delle pendenze ed il Comitato per le pari opportunità, nell'ambito delle rispettive competenze, acquisiscono dagli Uffici i dati e le informazioni necessarie all'esercizio della funzione di vigilanza.

5. Quando ritenuto necessario, il Consiglio organizza incontri con i dirigenti o magistrati degli Uffici giudicanti e requirenti del distretto, al fine di raccogliere informazioni sull'andamento degli Uffici. Il Consiglio, o una sua delegazione, può anche riunirsi presso gli Uffici stessi. Analoghi incontri possono essere organizzati con i componenti dei Consigli dell'ordine e col personale amministrativo o loro rispettive rappresentanze.

### **Consiglio giudiziario di L'Aquila**

Art. 10 Potere di vigilanza

Il Consiglio giudiziario esercita la vigilanza su tutti gli uffici giudiziari del distretto. A tal fine può:

a) acquisire, anche d'iniziativa, e valutare tutte le informazioni riguardanti l'organizzazione ed il funzionamento

degli uffici, anche attinenti al concreto utilizzo delle risorse umane e materiali, svolgendo eventualmente attività istruttoria con le modalità previste dall'art. 8;

b) segnalare al dirigente interessato le disfunzioni di cui venga a conoscenza, con riferimento a fatti che hanno incidenza sull'andamento dell'ufficio ed agli obiettivi indicati nelle relazioni accompagnatorie dei progetti tabellari e dei documenti organizzativi;

c) comunicare al Ministro della giustizia, al Consiglio Superiore delle Magistratura e ad ogni altro organo competente, ogni fatto rilevante emergente dal concreto esercizio delle funzioni di vigilanza.

## Consiglio giudiziario di Lecce

Art. 18 Poteri istruttori e vigilanza sull'andamento degli uffici giudiziari del distretto

1. Il Consiglio giudiziario esercita la vigilanza sull'andamento di tutti gli uffici giudiziari del distretto, acquisisce anche di propria iniziativa e valuta ogni informazione concernente l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e segnala al dirigente dell'ufficio, oltre che al Ministero, le disfunzioni rilevate per una sollecita eliminazione delle stesse.

2. A tal fine può avvalersi di ogni elemento di conoscenza tratto: - dalle statistiche comparate e dalle relazioni annuali inviate dai dirigenti degli uffici giudiziari al Consiglio giudiziario; - dai dati e dalle relazioni trasmessi annualmente al Consiglio giudiziario dalla Commissione permanente per l'analisi dei flussi e delle pendenze; - dai verbali delle riunioni trimestrali ex art. 15 D.Lgs.vo n. 273/1989; - dai verbali delle riunioni ex art. 47 *quater* ord. giud.; - dalle relazioni trasmesse dal Comitato per le pari opportunità; - dalle segnalazioni provenienti dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati; - dalle segnalazioni provenienti da ciascun componente del Consiglio; - dalle segnalazioni provenienti da uno o più magistrati in servizio nel distretto; - da esposti provenienti da persona identificata.

3. Il Consiglio giudiziario, al fine di acquisire ulteriori fonti di conoscenza sull'andamento degli uffici, può organizzare incontri con i Consigli dell'Ordine degli Avvocati e con i dirigenti delle cancellerie o delle segreterie degli uffici interessati; può altresì riunirsi, nella sua integrale composizione ovvero per mezzo di una sua delegazione, presso gli uffici giudiziari del distretto.

4. Gli affari relativi alla vigilanza sull'andamento degli uffici giudiziari possono essere trattati da apposita commissione composta da almeno due componenti togati, un componente onorario e un avvocato, da designarsi nella seduta di insediamento, che durano in carica due anni, ovvero da due o più componenti di cui almeno uno togato, secondo i criteri di cui all'art. 8, co. 5°.

5. Ogni membro può acquisire atti e documenti anche di propria iniziativa, se del caso avvalendosi della segreteria.

6. Ogni componente ha facoltà di esaminare il contenuto delle segnalazioni e/o degli esposti e gli esiti dell'attività istruttoria.

7. Il Consiglio giudiziario può archiviare il procedimento sulla base della relazione e degli atti e documenti acquisiti ovvero disporre ulteriori accertamenti delegando il relatore al compimento di atti specificamente indicati ovvero procedendo direttamente all'acquisizione di informazioni scritte, atti e documenti non coperti da segreto, all'audizione di dirigenti degli uffici, di magistrati, di personale amministrativo, di componenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e di altre persone informate sui fatti.

9. All'esito dell'attività delibera l'archiviazione del procedimento ovvero segnala le eventuali disfunzioni rilevate al Ministro della Giustizia e i fatti e i comportamenti di diversa rilevanza alla competente Autorità.

## Consiglio giudiziario di Milano

Art. 8 Vigilanza sull'andamento degli uffici giudiziari del distretto

1. Il Consiglio giudiziario esercita la vigilanza su tutti gli uffici giudiziari del distretto. A tal fine: a) acquisisce, anche d'iniziativa, e valuta tutte le informazioni riguardanti l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici, anche attinenti

al concreto utilizzo delle risorse umane e materiali; b) Segnala al Capo dell'Ufficio le disfunzioni di cui sia venuto a conoscenza con riferimento a fatti che hanno incidenza sull'andamento dell'ufficio e agli obiettivi indicati nelle relazioni accompagnatorie del progetto tabellare; c) comunica al Ministro della giustizia, al C.S.M. e ad ogni altro organo competente, nell'ambito delle diverse attribuzioni, ogni fatto rilevante emergente dal concreto esercizio delle funzioni di vigilanza.

2. Il Consiglio giudiziario può avvalersi di ogni informazione desunta: a) dalle statistiche comparate e dalle relazioni annuali che i dirigenti degli uffici dovranno inviare ogni anno ai Consigli giudiziari; b) dai dati e dalle relazioni che periodicamente, almeno una volta all'anno, ovvero a richiesta del Consiglio, la Commissione permanente per l'analisi dei flussi e delle pendenze trasmette al Consiglio; c) dalle relazioni trasmesse dal Comitato per le pari opportunità; d) dai verbali delle riunioni trimestrali previste dall'art. 15 D.Lgs. n. 273/89 ; e) dai verbali delle riunioni previste dall'art. 47 quater O.G.; f) dalle segnalazioni provenienti dai Consigli dell'Ordine degli avvocati; g) dalle segnalazioni provenienti da ciascun componente del Consiglio; h) da ogni altra fonte di conoscenza, compresi gli esposti pervenuti purché non anonimi.

3. Ogni affare è affidato, nel rispetto dell'ordine cronologico di deposito nella Segreteria del Consiglio giudiziario, allo studio di due componenti, di cui almeno un magistrato ordinario. Entro quindici giorni dalla assegnazione dell'affare, i relatori ne riferiscono i contenuti al Consiglio, depositando gli atti ed eventualmente una relazione almeno cinque giorni prima della seduta di trattazione.

4. I relatori sono individuati attraverso il criterio di assegnazione automatica previsto nel presente Regolamento per l'esame delle questioni relative alla materia tabellare. Ai componenti così designati vengono assegnate le pratiche, in successione, in pari numero e in relazione alle singole riunioni.

5. Ogni componente del Consiglio ha facoltà di esaminare il contenuto dell'esposto e i risultati dell'attività istruttoria.

6. Ove non occorra alcuna iniziativa istruttoria, né provvedere ad alcuna segnalazione, il Consiglio delibera l'archiviazione del procedimento. In caso contrario, dispone un approfondimento istruttorio mediante gli stessi relatori ovvero con altra modalità ritenuta opportuna; in qualsiasi momento, provvede alle segnalazioni di competenza. Il Consiglio può richiedere informazioni scritte ovvero disporre l'audizione dei dirigenti degli uffici giudiziari, di magistrati, di personale amministrativo, di rappresentanti dei Consigli dell'ordine degli avvocati e di altre persone informate sui fatti. L'acquisizione delle relazioni, la richiesta di atti e la convocazione di persone informate sui fatti deve essere espressamente disposta o autorizzata dal Consiglio, senza porsi in contrasto con l'esigenza della segretezza delle indagini preliminari e con le altre ipotesi di segreto tutelate dalla legge.

7. Su richiesta del Consiglio, la Commissione Flussi ed il Comitato Pari Opportunità, nell'ambito delle rispettive competenze, acquisiscono dagli uffici i dati e le informazioni necessarie all'espletamento della funzione di vigilanza.

8. Quando ritenuto necessario, il Consiglio organizza incontri con i magistrati degli uffici giudicanti e requirenti del distretto, al fine di raccogliere informazioni sull'andamento degli Uffici. Il Consiglio, o una sua delegazione, può anche riunirsi presso gli uffici giudiziari del distretto. Analoghi incontri possono essere organizzati con i componenti dei Consigli dell'Ordine e con il personale amministrativo o loro rappresentanze.

## **Consiglio giudiziario di Napoli**

6 Commissione per l'espletamento delle competenze di cui alla lett. d) dell'art. 15 co 1 del D. L.vo 25/2006.

6a. Per l'espletamento delle competenze di cui alla lettera d) dell'articolo 15, comma 1, d.lvo 25 2006, il Consiglio giudiziario, nomina tra i suoi componenti apposita commissione, formata da sei magistrati, due avvocati e un professore universitario, cui è affidato il compito di predisporre un programma di verifica annuale dell'andamento degli uffici giudiziari, nonché di redigere relazione annuale sull'andamento degli uffici del distretto, da sottoporre al Consiglio per l'approvazione.

6b. Tale commissione è integrata da 2 giudici di pace eletti tra i componenti della sezione quando esercita le competenze di cui alla lettera e) dell'art 15, comma 1, D.Lvo 25/ 2006.

6c. La Commissione, al fine della attuazione del programma di cui al comma 1, delibera l'esercizio di poteri istruttori. Le attività istruttorie, di regola, consistono in richieste di notizie o documenti ovvero, quando sia stata acquisita la autorizzazione del Consiglio giudiziario, nella audizione dei capi degli uffici giudiziari del distretto, di magistrati, avvocati e di appartenenti al personale amministrativo.

6d. In presenza di situazioni territoriali in cui si segnalino gravi disfunzioni la commissione può decidere di riunirsi presso il tribunale interessato, anche al fine di esercitare i poteri istruttori di cui al comma 6.g.

6e nel caso di segnalazione di fatti specifici provenienti dai componenti del consiglio, da uno o più magistrati in servizio nel distretto, dai dirigenti degli uffici, o dai Consigli dell'Ordine degli avvocati o dalle altre articolazioni del consiglio, l'individuazione dell'eventuale attività istruttoria è deliberata dal Consiglio giudiziario ovvero da quest'ultimo delegata alla commissione

6f. Le eventuali audizioni possono, a richiesta, essere realizzate con fonoregistrazione e trascrizione integrale dei contenuti, e possono essere oggetto di segretezza da parte della Commissione, con provvedimento motivato.

6g. Le proposte finali della commissione di vigilanza in relazione alle pratiche ad essa assegnate vengono sottoposte al Consiglio giudiziario per la discussione ed approvazione

## Consiglio giudiziario di Palermo

Art. 8 Poteri Istruttori e vigilanza degli uffici giudiziari del distretto

1 *Omissis*

2. Il Consiglio giudiziario esercita il potere di vigilanza sugli uffici giudiziari del distretto ai sensi dell'art. co. 1, lett. d) D.Lgs. 25 del 2006. A tal fine :

- a) acquisisce, anche d'iniziativa, e valuta tutte le informazioni riguardanti l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici, anche attinenti al concreto utilizzo delle risorse umane e materiali;
- b) segnala ai dirigenti degli uffici le disfunzioni di cui sia venuto a conoscenza, con riferimento a fatti che hanno incidenza sull'andamento dell'ufficio ed agli obiettivi indicati nelle relazioni allegate al progetto tabellare;
- c) comunica al Ministro della giustizia, al C.S.M. e ad ogni altro organo competente, nell'ambito delle diverse attribuzioni, ogni fatto rilevante emergente dal concreto esercizio delle funzioni di vigilanza.

Nell'esercizio di tale funzione può avvalersi di ogni informazione desunta:

dai dati e dalle relazioni che, periodicamente, almeno una volta all'anno, ovvero a richiesta del Consiglio, la Commissione permanente per l'analisi dei flussi e delle pendenze trasmette al Consiglio;

a) dalle statistiche comparate e dalle relazioni annuali che i dirigenti degli uffici devono inviare ogni anno ai Consigli giudiziari;

b) dai dati e le relazioni annuali della Commissione permanente per l'analisi dei flussi e delle pendenze;

c) dalle relazioni trasmesse dal Comitato per le pari opportunità;

d) dai verbali delle riunioni trimestrali di cui all'art. 15 D.Lgs. n. 273/89 e dalle riunioni previste dall'art. 47 *quater* O.G.;

dalle segnalazioni provenienti da ciascun componente del Consiglio, dai Consigli dell'Ordine ovvero da ogni altra fonte di conoscenza, compresi gli esposti pervenuti non anonimi.

*Omissis*

## Consiglio giudiziario di Perugia

Art. 8 Vigilanza sull'andamento degli uffici giudiziari del distretto

1. Il Consiglio giudiziario esercita la vigilanza su tutti gli uffici giudiziari del distretto nei termini e con le modalità previste dalla legge e dalle fonti secondarie dell'Ordinamento giudiziario.

2. Il Consiglio giudiziario può altresì avvalersi di ogni informazione desunta: a) dalle statistiche comparate e dalle relazioni annuali che i dirigenti degli uffici dovranno inviare ogni anno ai Consigli giudiziari; b) dai dati e dalle relazioni che periodicamente, almeno una volta all'anno, ovvero a richiesta del Consiglio, la Commissione permanente per l'analisi dei flussi e delle pendenze trasmette al Consiglio; c) dalle relazioni trasmesse dal Comitato per le pari opportunità; d) dai verbali delle riunioni trimestrali previste dall'art. 15 D.Lgs. n. 273/89; e) dai verbali delle riunioni previste dall'art. 47 *quater* O.G.; f) dalle segnalazioni provenienti dai Consigli dell'Ordine degli avvocati; g) dalle segnalazioni provenienti da ciascun componente del Consiglio; h) da ogni altra fonte di conoscenza, compresi gli esposti pervenuti purché non anonimi.

3. Ogni affare che comporti l'esercizio del potere di vigilanza è affidato, nel rispetto dell'ordine cronologico di deposito nella Segreteria del Consiglio giudiziario, allo studio di due componenti, di cui almeno un magistrato ordinario. Entro quindici giorni dalla assegnazione dell'affare, i relatori ne riferiscono i contenuti al Consiglio, depositando gli atti ed eventualmente una relazione almeno cinque giorni prima della seduta di trattazione.

4. Ogni componente del Consiglio ha facoltà di esaminare il contenuto dell'esposto e i dati conoscitivi acquisiti.

5. Ove non occorra alcuna iniziativa istruttoria, né provvedere ad alcuna segnalazione, il Consiglio delibera l'archiviazione del procedimento. In caso contrario, dispone un approfondimento istruttorio mediante gli stessi relatori ovvero con altra modalità ritenuta opportuna; in qualsiasi momento, provvede alle segnalazioni di competenza. Il Consiglio può richiedere informazioni scritte ovvero disporre l'audizione dei dirigenti degli uffici giudiziari, di magistrati, di personale amministrativo, di rappresentanti dei consigli dell'ordine degli avvocati e di altre persone informate sui fatti. L'acquisizione delle relazioni, la richiesta di atti e la convocazione di persone informate sui fatti deve essere espressamente disposta o autorizzata dal Consiglio, senza porsi in contrasto con l'esigenza della segretezza delle indagini preliminari e con le altre ipotesi di segreto tutelate dalla legge.

6. Quando ritenuto necessario e comunque almeno una volta all'anno, il Consiglio organizza incontri con i magistrati dirigenti degli uffici giudicanti e requirenti del distretto, al fine di raccogliere informazioni sull'andamento degli Uffici. Il Consiglio, o una sua delegazione, può anche riunirsi presso gli uffici giudiziari del distretto. Analoghi incontri possono essere organizzati con i componenti dei Consigli dell'Ordine e con il personale amministrativo o loro rappresentanze.

## Consiglio giudiziario di Salerno

### Articolo 16

Poteri istruttori del Consiglio giudiziario ed audizioni in tema di vigilanza sull'andamento degli uffici

1. Il Consiglio giudiziario, al fine di esercitare la competenza di cui all'art. 15 lett. D del decreto legislativo 27 gennaio 2006 n. 25, raccoglie per ciascun ufficio giudicante e requirente:

i dati elaborati dalla commissione distrettuale "*per l'analisi dei flussi e delle pendenze*" con periodicità annuale;

i verbali delle riunioni trimestrali ex art. 15 del decreto legislativo n. 273 del 1989;

i verbali delle riunioni ex art. 47 *quater* ord. giud.;

i programmi annuali delle attività di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 240 del 2006;

i provvedimenti di variazione tabellare per gli uffici giudicanti e di variazione dei criteri di organizzazione per gli uffici requirenti;

la relazione del Comitato "*per le pari opportunità*" istituito presso il Consiglio giudiziario;

ogni altra informazione utile.

2. Il Consiglio giudiziario cura, con periodicità annuale, l'organizzazione di un incontro tra i componenti relatori degli affari di cui alla categoria <<I>> della tabella allegata ed i magistrati dell'ufficio interessato, al fine di raccogliere informazioni sull'andamento dell'ufficio.

3. Il Consiglio giudiziario può curare, altresì, al medesimo fine, l'organizzazione di incontri con i Consigli



dell'Ordine forense e con rappresentanze del personale amministrativo dell'ufficio interessato.

4. Il Consiglio giudiziario dedica, nel corso del secondo e del quarto trimestre di ogni anno, una o più sedute alla vigilanza sull'andamento degli uffici giudiziari giudicanti e requirenti del distretto.

5. Tali sedute non sono tenute ( né per gli uffici giudicanti, né per gli uffici requirenti ) nel corso dell'anno in cui il Consiglio giudiziario è chiamato ad esprimere il proprio parere sulla nuova proposta tabellare; in tal caso le informazioni raccolte con l'attività istruttoria di cui ai commi primo, secondo e terzo, sono valutate in sede di esame della tabella.

6. Il Consiglio giudiziario, ove ne ravvisi la necessità, può esercitare la competenza di cui all'art. 15 lett. D del decreto legislativo 27 gennaio 2006 n. 25, anche al di fuori della previsione di cui al comma 4.

## **Consiglio giudiziario di Torino**

### **Art. 22**

1. Per le finalità previste dall'art.15, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 25/2006 ed in particolare per consentire al Consiglio giudiziario di proporsi quale fonte di ausilio al buon funzionamento degli Uffici, vengono sottoposte all'esame e al vaglio del Consiglio, oltre le relazioni che accompagnano le proposte tabellari triennali e le ulteriori variazioni, i progetti organizzativi degli uffici requirenti trasmessi dai dirigenti, le relazioni annuali dei capi degli uffici giudiziari del distretto previste dalla circolare n. 20691/2007 in data 8.10.2007 del C.S.M. (parte II, capo XIV, punto 4), le segnalazioni da parte della Commissione Flussi e Pendenze, i verbali delle riunioni trimestrali ex art. 15 D.Lgs. 273/1989, le relazioni del Comitato Pari Opportunità, le relazioni ispettive redatte dall'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia trasmesse in copia dai dirigenti degli uffici entro trenta giorni dal loro ricevimento. Svolgono le funzioni di relatori di tali pratiche i consiglieri designati ai sensi dell'art. 18.5.

2. Se emergono disfunzioni o nel caso di segnalazioni di fatti specifici provenienti dai componenti del Consiglio, dai dirigenti degli uffici, da magistrati in servizio nel distretto, dai Consigli degli ordini degli avvocati, o da altre fonti attendibili, il Consiglio giudiziario può disporre opportune indagini, consistenti, di regola, in richieste o acquisizioni di notizie o documenti, nella audizione dei capi degli uffici interessati, di magistrati, avvocati, o del personale amministrativo, nonché nell'accesso diretto all'Ufficio con le modalità previste dall'art. 18.13.

3. Oltre agli accessi effettuati a norma del comma precedente e a quelli di cui all'art. 18.13, almeno una volta nell'arco del mandato quadriennale il Consiglio giudiziario organizza incontri con il Presidente del Tribunale ed il Procuratore della Repubblica di ciascun ufficio del distretto, nonché con il Presidente del Consiglio dell'Ordine. I dirigenti degli uffici illustrano le proprie scelte organizzative ed il loro stato di attuazione rispetto a quanto programmato nelle tabelle o nei programmi organizzativi ed il Presidente dell'Ordine forense formula, anche in funzione propositiva, le osservazioni dell'avvocatura. Laddove le soluzioni organizzative ritenute opportune coinvolgano più uffici del distretto, il Consiglio giudiziario promuove incontri tra i rispettivi dirigenti al fine di favorire l'adozione concordata di misure organizzative, di buone prassi o il miglior funzionamento delle tabelle infradistrettuali.

4. Un mese prima dello svolgimento degli incontri di cui al comma precedente, il Consiglio giudiziario trasmette un invito a tutti i magistrati degli uffici e ai dirigenti del personale amministrativo affinché segnalino eventuali disfunzioni organizzative ovvero problematiche connesse al funzionamento dell'Ufficio.

5. L'attività svolta ai fini e nei termini di cui al presente articolo nonché ai sensi dell'art. 18.13 è compendiata in una breve relazione di sintesi, nella quale, se del caso, sono suggeriti possibili correttivi organizzativi ovvero buone prassi già utilmente sperimentate presso altri uffici.

6. Dette relazioni, unitamente agli atti e ai documenti acquisiti nel corso dell'attività di vigilanza, sono conservate in appositi fascicoli relativi ai singoli uffici giudiziari, tenuti presso la Segreteria e destinati altresì a custodire in copia tutti i documenti di cui al comma 1 del presente articolo ed i provvedimenti adottati dal Consiglio giudiziario e dal Consiglio Superiore della Magistratura concernenti l'ufficio.

7. Se all'esito delle attività effettuate a norma del presente articolo emergono disfunzioni nell'andamento di un

ufficio giudiziario, il Consiglio giudiziario le segnala al Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. d, D.Lgs. n. 25/2006. La segnalazione è altresì trasmessa al Consiglio Superiore della Magistratura”.

Dall'esame delle disposizioni sin qui richiamate emerge, in primo luogo, che non tutti i Consigli giudiziari hanno specificamente disciplinato nei loro regolamenti le modalità di esercizio del potere di vigilanza.

Si segnala, inoltre, che la regolamentazione dell'esercizio del potere di vigilanza, ove esistente, riguarda per lo più le fonti di conoscenza, i poteri istruttori del Consiglio giudiziario e i criteri per l'assegnazione degli affari ex art. 15 lett. d).

Quanto alle fonti di conoscenza, si evidenzia che molti Consigli giudiziari hanno espressamente previsto l'acquisizione delle informazioni desumibili da:

1) dati elaborati dalla Commissione per l'analisi dei flussi e delle pendenze con periodicità annuale o anche a richiesta del Consiglio (Ancona, Bari, Brescia, Catanzaro, Firenze, Genova, Lecce, Milano, Palermo, Perugia, Salerno)

2) verbali delle riunioni trimestrali ex art. 15 D.Lgs. 273/89 e delle riunioni previste dall'art. 47 *quater* ord. giud. (Ancona, Bari, Brescia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Lecce, Milano, Palermo, Perugia, Salerno);

3) relazioni e /o determinazioni del Comitato Pari Opportunità (Ancona, Bari, Brescia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Lecce, Milano, Palermo, Perugia, Salerno, Torino)

4) ogni altra informazione utile ovvero fonte di conoscenza, con esclusione delle segnalazioni e scritti anonimi.

Alcuni Consigli giudiziari (Bari, Catanzaro, Firenze e Salerno) hanno previsto anche l'acquisizione delle informazioni desumibili da:

1) programmi annuali delle attività di cui all'art. 4 D.Lgs. 240/06;

2) provvedimenti di variazione tabellare per gli uffici giudicanti e di variazione dei criteri di organizzazione per gli uffici requirenti.

Quanto ai poteri istruttori, l'autoregolamentazione è finalizzata a disciplinare l'attività istruttoria funzionale all'esercizio del potere di vigilanza, generalmente mediante la previsione di audizioni dei dirigenti degli uffici, dei magistrati, del personale amministrativo, dei rappresentanti dei Consigli dell'ordine degli avvocati e più in generale delle persone informate sui fatti, nonché mediante la possibilità di formulare richieste di atti e di informazioni.

In ordine all'assegnazione delle pratiche involgenti vigilanza sull'andamento degli uffici giudiziari del distretto, si segnala che il regolamento del Consiglio giudiziario di Napoli prevede un *“programma di verifica dell'andamento degli uffici giudiziari”*, nonché un'articolazione interna al Consiglio giudiziario (Commissione per la vigilanza), stabilmente deputata all'attuazione di tale programma e dotata di poteri istruttori strumentali (inclusa la possibilità di riunirsi presso il tribunale interessato da eventuali disfunzioni), le cui proposte finali vengono però sempre sottoposte al Consiglio giudiziario per la discussione ed approvazione.

La maggior parte dei Consigli giudiziari contemplan, invece, una diversa modalità al fine di evitare una concentrazione in capo alle stesse persone del potere di vigilanza, optando per l'assegnazione a rotazione a tutti i componenti, secondo i criteri generali o comunque secondo criteri predeterminati.

Si segnala, da ultimo, che alcuni regolamenti prevedono una o più sedute all'anno riservate alla vigilanza sull'andamento degli uffici giudiziari del distretto (ad es. C.G. di Bari, Salerno, Firenze), la segnalazione al Capo dell'Ufficio delle disfunzioni di cui il Consiglio giudiziario sia venuto a conoscenza, con riferimento a fatti che hanno incidenza sull'andamento dell'ufficio e agli obiettivi indicati nelle relazioni allegate al progetto tabellare, nonché la comunicazione – contestuale a quella inoltrata al Ministro – al C.S.M..

#### **IV. Poteri istruttori con specifico riferimento alle valutazioni di professionalità e conferme nell'ufficio semidirettivo e direttivo.**

I regolamenti dei Consigli giudiziari disciplinano in modo non sempre uniforme i poteri istruttori in relazione alle valutazioni di professionalità e/o alle conferme nell'ufficio semidirettivo e direttivo. Si evidenzia, per una migliore intelligenza, che, quando non vi è una disciplina specifica, i regolamenti rimandano ai poteri istruttori in generale.

E così, il Regolamento del **Consiglio giudiziario di Ancona**, all'art. 6, commi 3 e 4, prevede che, in sede di espressione dei pareri, il Consiglio può disporre l'acquisizione di atti o documenti ovvero le audizioni ritenute utili e che i componenti a conoscenza di circostanze rilevanti ai fini della valutazione ne danno notizia per i conseguenti approfondimenti istruttori.

Il Regolamento del **Consiglio giudiziario di Bari**, all'art. 14, comma 4, prevede che il Consiglio giudiziario può deliberare di esercitare, anche delegando uno o più componenti, poteri istruttori per assumere informazioni su fatti specifici segnalati per iscritto dai suoi componenti o dai dirigenti degli uffici o dai consigli dell'ordine degli avvocati e che tali

poteri, salve specificazioni nella relativa delibera, possono sostanziarsi nella acquisizione di ogni informazione, atto e documento, che fornisca dati obiettivi e rilevanti relativi alla attività professionale ed ai comportamenti incidenti sulla professionalità del magistrato.

Il Regolamento del **Consiglio giudiziario di Bologna**, all'art. 8 prevede in linea generale che il Consiglio può svolgere l'attività istruttoria che ritenga necessaria; può disporre l'audizione di magistrati, avvocati e personale amministrativo; può richiedere od acquisire provvedimenti, documenti od informazioni presso l'Autorità Giudiziaria, la Pubblica Amministrazione o privati nel rispetto della normativa di settore; può acquisire dati statistici attraverso la Commissione flussi, il CISIA ed i magistrati referenti per l'informatica; può invitare gli interessati a fornire ogni elemento utile.

Il Regolamento del **Consiglio giudiziario di Brescia**, agli artt. 9 e 10, detta una disciplina alquanto articolata. Segnatamente prevede che ai fini della valutazione di professionalità dei magistrati, il Consiglio tiene conto, se disponibili, delle seguenti fonti di conoscenza: rapporti dei Dirigenti degli uffici; rapporto informativo annuale del capo dell'ufficio relativamente all'andamento generale dell'ufficio; segnalazioni pervenute al Consiglio o ai Dirigenti degli uffici dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati competente; eventuali atti che si trovino nella fase pubblica di uno dei processi trattati dal magistrato in valutazione, previa specifica richiesta di uno dei componenti del Consiglio; relazione del magistrato interessato illustrativa del lavoro svolto; informazioni esistenti presso la Prima Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura; informazioni disponibili presso la Segreteria della Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura; informazioni disponibili presso il Ministero della Giustizia e contenute nelle relazioni ispettive; atti ed i verbali di udienza acquisiti a campione o prodotti dal magistrato; prospetti statistici relativi al numero dei procedimenti e processi definiti ed al numero di udienze tenute dal magistrato in valutazione e dagli altri magistrati dell'ufficio assegnati a funzioni, sezioni o gruppi di lavoro omogenei nel periodo in valutazione. Prevede, inoltre, che il Consiglio, qualora lo ritenga necessario, può assumere informazioni e disporre accertamenti su fatti specifici segnalati dai suoi componenti, dai Dirigenti degli uffici o dai Consigli degli Ordini degli avvocati, ovvero sulla base di osservazioni trasmesse dai soggetti interessati alla delibera (10.2) e che, in ogni caso, il Consiglio può procedere all'audizione dell'interessato o del magistrato in valutazione (10.5).

Il Regolamento del **Consiglio giudiziario di Cagliari**, all'art. 7 prevede che il Consiglio giudiziario può disporre l'acquisizione di atti e documenti ovvero le audizioni ritenute utili ai fini della valutazione e che i componenti a conoscenza di circostanze rilevanti

ai fini della valutazione, che non siano emerse nel rapporto del dirigente dell'ufficio dal fascicolo personale, devono darne tempestivamente notizia al Consiglio giudiziario per i conseguenti approfondimenti istruttori.

Il Regolamento del **Consiglio giudiziario di Caltanissetta**, all'art. 10, che il Consiglio giudiziario può disporre l'acquisizione di atti e documenti ovvero le audizioni ritenute utili ai fini della valutazione e che i componenti a conoscenza di circostanze rilevanti ai fini della valutazione, che non siano emerse nel rapporto del dirigente dell'ufficio o dal fascicolo personale, devono darne tempestivamente notizia al Consiglio giudiziario per i conseguenti approfondimenti istruttori.

Il Regolamento del **Consiglio giudiziario di Campobasso**, all'art. 10, prevede che *il Consiglio giudiziario svolge l'attività istruttoria ritenuta necessaria e che non sia esplicitamente o implicitamente esclusa dalla legge o dalle circolari del C.S.M.. Il Consiglio può disporre audizioni di magistrati, di avvocati, di personale amministrativo e di ogni soggetto informato su circostanze di interesse. Può richiedere o acquisire provvedimenti o documentazione e può assumere informazioni presso l'Autorità Giudiziaria o presso la Pubblica Amministrazione o presso privati, nel rispetto della normativa di settore. Nell'ambito delle pratiche che riguardano GOT, VPO e Giudici di Pace il Consiglio acquisisce tempestive, motivate e dettagliate informazioni dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati che sede nel circondario in cui il magistrato esercita le sue funzioni.*

*Il Consiglio giudiziario svolge la propria attività istruttoria collegialmente in seduta ovvero delegandola ad uno o più componenti, i quali ne riferiscono oralmente o per iscritto. Può, altresì, delegare ad uno o più componenti la visita dei singoli Uffici giudiziari facenti parte del Distretto.*

*Ciascun componente del Consiglio giudiziario ha facoltà di riferire fatti o elementi di giudizio a sua conoscenza e di ottenerne l'inserimento a verbale.*

*Nella trattazione delle pratiche concernenti le valutazioni di professionalità, il Consiglio giudiziario assume informazioni su fatti specifici attinenti all'oggetto delle valutazioni stesse, segnalati da componenti del Consiglio, dai dirigenti degli Uffici giudiziari del Distretto o dai Consigli dell'Ordine degli avvocati del Distretto. Il magistrato interessato è reso edotto dell'esito delle informazioni assunte e ha diritto di avere copia degli atti. Il Consiglio giudiziario può procedere alla sua audizione, che è sempre disposta se il magistrato ne fa richiesta.*

*Nella trattazione delle pratiche riguardanti la formulazione del parere sull'idoneità al passaggio dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti e viceversa il Consiglio giudiziario*

*acquisisce le osservazioni rese ai sensi dell'art. 13, 5° comma, D.L.vo 5-4-2006 n. 160 dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati competente per territorio.*

*Nella trattazione delle pratiche relative alla conferma dei magistrati titolari di incarichi direttivi e semidirettivi il Consiglio giudiziario verifica il funzionamento dell'ufficio e dell'effettività del sistema tabellare con particolare riferimento non solo al progetto organizzativo dell'ufficio ma anche alla determinazione del programma delle attività annuali, assumendo dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati che ha sede nel circondario nel quale il magistrato in valutazione esercita le sue funzioni specifiche informazioni sulle eventuali disfunzioni organizzative rilevate nel quadriennio, purché formalmente e tempestivamente segnalate al magistrato medesimo ai fini della loro eliminazione. Per gli incarichi direttivi e semidirettivi in uffici con competenza distrettuale l'invito è rivolto al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati che ha sede nel capoluogo del Distretto.*

Il Regolamento del **Consiglio giudiziario di Catania**, all'art. 9, che il Consiglio giudiziario, *ai fini della formulazione dei pareri per la valutazione di professionalità, per la progressione in carriera e per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi*, [...] *acquisisce le notizie, la documentazione, i provvedimenti di cui all'art. 11 comma 4° D. Lvo 160/2006, richiede ai capi degli uffici competenti il rapporto informativo ed alla cancelleria le statistiche comparate del lavoro svolto dal magistrato.*

***Il Consiglio può sempre disporre approfondimenti, su richiesta motivata anche di uno solo dei suoi componenti, in conformità a quanto previsto dall'art. 11 comma 5 D. Lvo 160/2006. In tal caso, ove si proceda ad audizioni, queste ove possibile devono essere registrate.***

Il Regolamento del **Consiglio giudiziario di Firenze**, circa i poteri istruttori del Consiglio giudiziario in tema di valutazioni dei dirigenti ai fini di conferma o di diverso incarico direttivo o semidirettivo, all'art. 12, prevede che

*1. Il Consiglio giudiziario, nell'ambito del procedimento di valutazione del dirigente ai fini della conferma o del conferimento di diverso incarico, acquisisce:*

- I dati elaborati dalla commissione distrettuale per l'analisi dei flussi e delle pendenze;*

- I provvedimenti di variazione tabellare per gli uffici giudicanti e di variazione dei criteri di organizzazione per gli uffici requirenti;*

*2. Può, inoltre, acquisire ogni altro documento ritenuto utile e in particolare:*

- I verbali delle riunioni trimestrali ex art. 15 d.lgs. 273/89;*

- *I verbali delle riunioni ex art. 47-quater Ord. Giud.;*
- *I programmi annuali delle attività di cui all'art. 4 d.lgs. n.240/06;*

Il Regolamento del **Consiglio giudiziario di Genova**, all'art. 12, prevede che *1 - Il Consiglio delibera i pareri e istruisce le pratiche di sua competenza in conformità a quanto previsto dalle norme legislative e dalle circolari del Consiglio Superiore della Magistratura.*

*2. Qualora nell'esame della pratica il relatore ravvisi la necessità di procedere ad audizione e rilevi ragioni d'urgenza, ne informa tempestivamente il Presidente il quale, se condivide la valutazione, convoca l'interessato per la seduta in cui è prevista la trattazione della procedura e gliene dà comunicazione.*

*3. Per i pareri di professionalità su magistrati ordinari il Consiglio giudiziario periodicamente aggiorna lo schema di provvedimenti e verbali da campionare dopo aver proceduto all'estrazione.*

*4. Per i pareri di professionalità sui magistrati onorari il Consiglio giudiziario decide sulla base:*

- a) dell'esame dei provvedimenti a campione individuati con specifica delibera;*
- b) della certificazione della cancelleria su eventuali ritardi nei depositi dei provvedimenti;*
- c) delle statistiche comparate;*
- d) del rapporto informativo del dirigente dell'Ufficio;*
- e) dell'autorelazione*

Il Regolamento del **Consiglio giudiziario di L'Aquila**, all'art. 8, prevede che:

*1. Il Consiglio giudiziario svolge attività istruttoria ogni qualvolta ritenga di non disporre di sufficienti elementi di conoscenza per poter decidere sulle pratiche di sua competenza.*

*2. E' facoltà del Consiglio acquisire ulteriori elementi di conoscenza mediante l'acquisizione di documenti, l'audizione di dirigenti di uffici, magistrati, personale di cancelleria, presidenti degli ordini forensi e rappresentanti dei Giudici di Pace, oppure mediante la richiesta di un parere agli anzidetti soggetti.*

*3. L'istruttoria viene svolta nelle forme più sollecite possibili direttamente dal Consiglio oppure da uno o più componenti a tale scopo delegati. In caso di delega a taluno dei suoi componenti, per l'attività istruttoria deve essere sempre delegato il relatore della pratica, salvo il caso di un impedimento sopravvenuto.*

*4. Nel caso di parere su richiesta di autorizzazione allo svolgimento di incarico extragiudiziario, il Consiglio provvederà a richiedere, oltre alle statistiche comparate*

*dell'ufficio del magistrato istante, anche i dati relativi al rispetto dei termini.*

5. *L'attività istruttoria esercitata mediante l'acquisizione di documenti non può assumere i contenuti di una ispezione.*

Circa il regolamento del **Consiglio giudiziario presso la Corte d'Appello di Lecce** occorre focalizzare l'attenzione sugli artt. 16, 17. Il primo riguarda in generale i poteri istruttori del consiglio. Il secondo articolo regola i poteri istruttori esercitabili in caso di valutazione di professionalità.

Essi così recitano:

*Art. 16*

*Poteri istruttori del Consiglio*

1. *Il Consiglio giudiziario esercita attività istruttoria ogni qualvolta ritenga di non disporre di sufficienti elementi conoscitivi ai fini delle decisioni di competenza.*

2. *L'istruttoria si caratterizza per semplicità e sollecitudine e viene effettuata o dal Consiglio o da parte di uno o più dei componenti a ciò delegati.*

3. *Il Consiglio ha facoltà di disporre l'audizione dei magistrati del distretto.*

4. *Nelle pratiche relative ad incompatibilità ex art. 18 R.D. n. 12/1941, oltre a quanto stabilito nei commi precedenti, il Consiglio giudiziario invita il Presidente del Consiglio dell'Ordine forense a segnalare il settore di attività dell'avvocato, il luogo dove esercita abitualmente la professione e l'eventuale associazione con altri professionisti.*

5. *Nell'ambito del procedimento di adozione del parere in ordine alla proposta tabellare avanzata dal dirigente dell'ufficio giudicante e dei pareri in ordine a variazioni tabellari di particolare rilevanza inerenti il settore penale il Consiglio, oltre a disporre dei poteri di cui al comma precedente, può tenere conto dell'assetto organizzativo del corrispondente ufficio requirente.*

6. *Nell'ambito del procedimento di adozione del parere in merito alle richieste di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extragiudiziari, il Consiglio, tramite la segreteria, invita i capi degli uffici competenti a comunicare se gli incarichi siano compatibili con l'espletamento dell'attività giudiziaria oltre ad inviare le statistiche comparate dell'ultimo biennio.*

*Art. 17*

*Poteri istruttori e pareri di professionalità*

1. *In relazione alla formulazione dei pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati, il Consiglio giudiziario, tramite la segreteria: acquisisce le notizie, la documentazione, i provvedimenti ed i verbali, di cui all'art.11, comma 4, d.lgs. n. 160/2006;*



*richiede ai capi degli uffici competenti il rapporto informativo e alla cancelleria le statistiche; invita il magistrato interessato, tramite il capo dell'ufficio, a produrre un'autorelazione ed eventuali provvedimenti e verbali di udienza che intenda sottoporre allo stesso Consiglio, in numero non superiore a venti per ciascuna categoria. Il rapporto informativo e l'autorelazione debbono essere trasmessi sia in forma cartacea sia in formato digitale.*

*2. Ogni membro, anche tramite la segreteria del Consiglio, può acquisire tutti gli atti che si trovino nella fase pubblica del processo per valutarne l'utilizzazione in sede di CG, così come previsto dall'art.11, co. 3, lett. a), D.Lgs.vo nr. 160/06.*

*3. Il Consiglio può sempre disporre approfondimenti, su richiesta motivata anche di uno solo dei suoi componenti, in conformità a quanto previsto dall'art.11, comma 5, d.lgs. n. 160/2006. Le eventuali audizioni possono essere registrate.*

*4. I pareri vengono formulati con criteri di uniformità, seguendo gli schemi suggeriti dal Consiglio Superiore della Magistratura.*

*5. La bozza del parere predisposta dal relatore viene trasmessa alla segreteria che ne trasmette copia agli altri componenti anche a mezzo di posta elettronica almeno tre giorni prima della seduta in cui l'argomento deve essere trattato.*

*5. Il testo del parere approvato, sottoscritto da tutti i componenti che hanno partecipato alla votazione, viene allegato al verbale della seduta.*

*6. Le stesse procedure, in quanto compatibili, si seguono per i pareri relativi al conferimento di funzioni, uffici e conferma quadriennale.*

Il regolamento del **Consiglio giudiziario presso la Corte d'Appello di Messina** stabilisce genericamente che esso può raccogliere elementi di conoscenza circa gli affari di sua competenza anche mediante acquisizione documentale e audizioni.

Il regolamento del **Consiglio giudiziario presso la Corte d'Appello di Milano** tratta di tale attività istruttoria all'art. 7, all'uopo prevedendo espressamente quanto segue: *5. Il Consiglio giudiziario può disporre l'acquisizione di ulteriori atti e documenti ovvero le audizioni ritenute utili ai fini della valutazione.*

*6. I componenti del Consiglio giudiziario a conoscenza di circostanze rilevanti ai fini della valutazione, che non siano emerse nel rapporto del dirigente dell'ufficio o già risultanti dal fascicolo, ne danno tempestivamente notizia al Consiglio giudiziario per i conseguenti approfondimenti istruttori.*

7. *Nei casi previsti ai commi 5 e 6 il Consiglio giudiziario dà immediata comunicazione degli approfondimenti istruttori disposti al magistrato interessato il quale può presentare memorie e chiedere l'audizione.*

Il regolamento del **Consiglio giudiziario presso la Corte d'Appello di Napoli**, all'art 10a, in linea puramente generale, recita: *10. Poteri istruttori del Consiglio giudiziario*

*10a. Il Consiglio può deliberare di esercitare – anche delegando se necessario alcuni suoi componenti - i suoi poteri istruttori per assumere informazioni su fatti specifici segnalati per iscritto dai suoi componenti o dai dirigenti degli uffici o dai consigli dell'ordine degli avvocati. Tali poteri – salve specificazioni precisate dallo stesso Consiglio nella relativa delibera - possono sostanziarsi in richieste di notizie o documenti ovvero nell'audizione dei capi degli uffici giudiziari del distretto, di magistrati, avvocati, e di appartenenti al personale amministrativo. Le dette attività possono essere oggetto di segretezza da parte della Commissione, con provvedimento motivato.*

Circa il regolamento del **Consiglio giudiziario presso la Corte d'Appello di Palermo** si rimanda al sopra riportato articolo 8.

Quanto al regolamento del **Consiglio giudiziario presso la Corte d'Appello di Perugia** l'articolo 7 prevede che *“il Consiglio giudiziario può disporre l'acquisizione di ulteriori atti e documenti ovvero le audizioni ritenute utili ai fini della valutazione e che “I componenti del Consiglio giudiziario a conoscenza di circostanze rilevanti ai fini della valutazione, che non siano emerse nel rapporto del dirigente dell'ufficio o, comunque, risultanti dal fascicolo, ne danno tempestivamente notizia al Consiglio giudiziario per i conseguenti approfondimenti istruttori”.*

Il Regolamento del **Consiglio giudiziario di Potenza**, all'art. 7 comma 3, prevede che il Consiglio giudiziario può procedere all'espletamento di attività istruttoria e all'audizione dei magistrati o di coloro che possono fornire notizie utili alla formulazione dei pareri.

Il **Regolamento del Consiglio giudiziario di Reggio Calabria** affronta il tema in esame all'art. 8 delineando con precisione poteri istruttori e audizioni, prevedendo all'art. 8 che il C.G. esercita attività istruttoria quando ritenga di non avere elementi sufficienti per deliberare in merito ad uno specifico affare; che può disporre audizioni di magistrati (anche su richiesta degli interessati), di avvocati, di personale amministrativo e di ogni soggetto informato su circostanze di interesse; che può richiedere o acquisire provvedimenti o documentazione e informazioni presso l'Autorità Giudiziaria o presso la Pubblica Amministrazione o presso privati, nel rispetto della normativa di settore; che ciascun componente del Consiglio giudiziario ha facoltà di riferire fatti o elementi di giudizio a sua

conoscenza e di ottenerne l'inserimento a verbale; che il Consiglio giudiziario può svolgere ogni altra attività istruttoria non esplicitamente o implicitamente esclusa dall'Ordinamento Giudiziario o dalle circolari del C.S.M..

Il Regolamento del **Consiglio giudiziario di Roma** all'art. 7 prevede che il consiglio svolge l'attività istruttoria ritenuta necessaria, disponendo audizioni non solo di magistrati e acquisendo documentazione sia presso l'autorità giudiziaria, sia presso la P.A. che presso privati. Inoltre prevede che ogni componente del Consiglio giudiziario ha facoltà di riferire fatti o elementi di giudizio a sua conoscenza e di ottenerne l'inserimento a verbale.

Il Regolamento del **Consiglio giudiziario di Salerno** all'art. 15 prevede che il Consiglio giudiziario delibera l'espletamento di attività istruttoria qualora questa non sia vietata, determinandone i tempi e le modalità nei limiti delle disposizioni impartite con le circolari del C.S.M; che può assumere informazioni su fatti specifici segnalati da suoi componenti o dai dirigenti degli uffici o dai consigli dell'ordine degli avvocati, dando tempestiva comunicazione dell'esito all'interessato, che ha il diritto ad avere copia degli atti e ad essere ascoltato, ove lo richieda.

Inoltre è previsto che per la formulazione dei pareri riguardanti i Magistrati, procede all'acquisizione dei provvedimenti a campione secondo le modalità fissate dal Consiglio Superiore della Magistratura.

Il Regolamento del **Consiglio giudiziario di Torino** prevede, all'art. 19, che in relazione alla formulazione dei pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati, il Consiglio tramite la segreteria: acquisisce le notizie, la documentazione, i provvedimenti, di cui all'art.11, comma 4, D.Lgs. n. 160/2006; richiede ai capi degli uffici competenti il rapporto informativo e alla cancelleria le statistiche; invita il magistrato interessato, tramite il capo dell'ufficio, a produrre un'autorelazione ed eventuali provvedimenti che intenda sottoporre allo stesso Consiglio, in numero non superiore a quelli acquisiti a campione; che può sempre disporre approfondimenti, su richiesta motivata anche di uno solo dei suoi componenti, in conformità a quanto previsto dall'art.11, comma 5, D.Lgs. n. 160/2006, dandone comunicazione al magistrato interessato.

I Regolamenti dei **CC.GG. di Trento e di Trieste** dispongono, rispettivamente, quanto al primo che il Consiglio giudiziario dispone l'acquisizione di provvedimenti redatti dal magistrato, di ulteriori atti e documenti ovvero le audizioni ritenute utili ai fini della valutazione e che i componenti del Consiglio giudiziario a conoscenza di circostanze rilevanti ai fini della valutazione, che non siano emerse nel rapporto del dirigente dell'ufficio o già risultanti dal fascicolo, ne danno tempestivamente notizia al Consiglio giudiziario per gli

approfondimenti istruttori (art. 5); quanto al secondo che il consiglio esercita ogni potere istruttorio ritenuto opportuno dandone informazione al magistrato interessato che può chiedere di essere audito (art. 8)

Da ultimo, il Regolamento del **Consiglio giudiziario di Venezia**, all'art. 9, comma 1, genericamente prevede che *“ad ogni componente del consiglio spettano i poteri istruttori previsti dalla legge”*.

Volendo trarre delle linee comuni dalle disposizioni sopra riportate, si può rilevare che il linea generale i Consigli giudiziari si orientano verso un ampio esercizio del potere istruttorio che, in taluni casi, giunge addirittura all'acquisizione di documentazione da altri uffici della P.A. o da privati. Si fa ampio ricorso allo strumento dell'audizione e, sempre in linea generale, è salvaguardato il principio del contraddittorio con il magistrato interessato, il quale viene reso edotto di eventuali approfondimenti istruttori e messo in condizione di interloquire.

In molti casi si consente al singolo componente del C.G. di riferire fatti o elementi di giudizio a sua conoscenza e di ottenerne l'inserimento a verbale.

Si segnala che il solo C.G. Brescia espressamente prevede tra le fonti di conoscenza, ove disponibili, anche le informazioni esistenti presso la Prima Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura e quelle disponibili presso la Segreteria della Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura; infatti gli altri C.G. non fanno esplicito riferimento a possibilità di interlocuzione con il C.S.M..

#### **V. Modalità di verbalizzazione dei lavori delle sedute.**

Tutti i Regolamenti dei Consigli giudiziari disciplinano le modalità di verbalizzazione dei lavori di seduta.

Segnatamente, il regolamento giudiziario di Genova all'art. 10, il regolamento giudiziario di l'Aquila all'art. 7, il regolamento giudiziario di Messina all'art. 11, il regolamento giudiziario di Milano all'art. 5, il regolamento giudiziario di Napoli all'art. 3, il regolamento giudiziario di Palermo all'art. 4, il regolamento giudiziario di Potenza all'art. 5, il regolamento giudiziario di Perugia all'art. 5, il regolamento giudiziario di Ancona all'art. 5, il regolamento giudiziario di Bari all'art. 9, il regolamento giudiziario di Bologna all'art. 5, il regolamento giudiziario di Brescia all'art. 11, il regolamento giudiziario di Cagliari all'art. 5, il regolamento giudiziario di Caltanissetta all'art. 6, il regolamento giudiziario di Campobasso all'art. 7, il regolamento giudiziario di Catania all'art. 4, il regolamento giudiziario di

Catanzaro alla voce “*Verbalizzazione*”, il regolamento giudiziario di Firenze all’art. 6, il regolamento giudiziario di Reggio Calabria all’art. 5, il regolamento giudiziario di Roma all’art. 6, il regolamento giudiziario di Salerno all’art. 13, il regolamento giudiziario di Torino all’art. 16, il regolamento giudiziario di Trento all’art. 6, il regolamento giudiziario di Trieste all’art. 7.

In linea generale si evidenzia che, nella maggior parte dei casi, i regolamenti prevedono che la verbalizzazione avvenga in forma **sintetica o riassuntiva**, facendo salva la possibilità per ciascun consigliere di richiedere l’inserimento di specifiche dichiarazioni.

## **VI. Modalità di votazione.**

Non tutti i regolamenti dei Consigli giudiziari disciplinano espressamente le modalità svolgimento delle votazioni.

Per quanto di specifico interesse, si segnala che:

- il regolamento del Consiglio giudiziario di Ancona, all’art. 4, co. 3, prevede come regola generale il metodo del voto palese;
- il regolamento del Consiglio giudiziario di Bari, all’art. 8, co. 3, prevede come regola generale il metodo del voto palese per appello nominale;
- il regolamento del Consiglio giudiziario di Brescia, all’art. 7, co. 1, prevede come regola generale il metodo del voto palese, salva la possibilità di disporre a maggioranza lo scrutinio segreto (7.2.);
- il regolamento del Consiglio giudiziario di Campobasso, all’art. 6, ult. co., prevede come regola generale il metodo del voto palese, salva la possibilità di disporre lo scrutinio segreto su richiesta di uno o più componenti su singoli argomenti o questioni;
- il regolamento del Consiglio giudiziario di Catania, all’art. 5, co. 9, prevede come regola generale il metodo del voto palese, salvo che sia diversamente stabilito dal Consiglio;
- il regolamento del Consiglio giudiziario di Catanzaro, all’art. 4, co. 2 *bis*, prevede come regola generale il metodo del voto palese, con appello nominale;
- il regolamento del Consiglio giudiziario di Firenze, all’art. 5, co. 4, prevede come regola generale il metodo del voto palese;
- il regolamento del Consiglio giudiziario di Genova, all’art. 8, co. 5, prevede come regola generale il metodo del voto palese, con appello nominale;

- il regolamento del Consiglio giudiziario di L'Aquila, all'art. 6, co. 4, prevede come regola generale il metodo del voto palese, con appello nominale;
- il regolamento del Consiglio giudiziario di Lecce, all'art. 11, co. 3, prevede come quando non è previsto il voto segreto opera il metodo del voto palese;
- il regolamento del Consiglio giudiziario di Messina, all'art. 9, co. 3, prevede come regola generale il metodo del voto palese;
- il regolamento del Consiglio giudiziario di Napoli, all'art. 3, co. 3d, prevede come regola generale il metodo del voto palese, con appello nominale;
- il regolamento del Consiglio giudiziario di Palermo, all'art. 4, co. 4, prevede come regola generale il metodo del voto palese per alzata di mano;
- il regolamento del Consiglio giudiziario di Potenza, all'art. 6, co. 5, prevede come regola generale il metodo del voto palese per alzata di mano, salvo che almeno due componenti chiedano il voto per appello nominale;
- il regolamento del Consiglio giudiziario di Reggio Calabria, all'art. 6, co. 2, prevede come regola generale il metodo del voto palese;
- il regolamento del Consiglio giudiziario di Roma, all'art. 5, co. 2, prevede come regola generale il metodo del voto palese;
- il regolamento del Consiglio giudiziario di Salerno, all'art. 14, co. 3, prevede come regola generale il metodo del voto palese e per appello nominale, salvo che sia previsto lo scrutinio segreto, che può sempre essere disposto a maggioranza dei presenti;
- il regolamento del Consiglio giudiziario di Torino, all'art. 15, co. 2, prevede come regola generale il metodo del voto palese;
- il regolamento del Consiglio giudiziario di Torino, all'art. 15, co. 2, prevede come regola generale il metodo del voto palese, salvo che sia diversamente stabilito dal Consiglio o dalla legge;
- il regolamento del Consiglio giudiziario di Trieste, all'art. 6, co. 4, prevede come regola generale il metodo del voto palese;
- il regolamento del Consiglio giudiziario di Venezia, all'art. 5, co. 1, prevede come regola generale il metodo del voto palese. Tuttavia, a richiesta di almeno un quarto dei componenti, diventa segreta su singoli argomenti o questioni.